



N. 1397-A

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(RELATORE AZZOLLINI)

Comunicata alla Presidenza il 4 giugno 2009

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Legge quadro in materia di contabilità e finanza pubblica nonché delega al Governo in materia di adeguamento dei sistemi contabili, perequazione delle risorse, efficacia della spesa e potenziamento del sistema dei controlli

**d'iniziativa dei senatori AZZOLLINI, BONFRISCO, AUGELLO, COLLI,
DI STEFANO, ESPOSITO, FLERES, Massimo GARAVAGLIA, LATRONICO,
PICHETTO FRATIN, SAIA, TANCREDI, VACCARI e CUFFARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 2009

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	9
– della 6 ^a Commissione permanente	»	11
Disegno di legge: testo d’iniziativa dei senatori Azzollini ed altri e testo proposto dalla Commissione	»	16

ONOREVOLI SENATORI. - La questione relativa alla riforma della normativa di contabilità ha attraversato il dibattito sulla finanza pubblica nelle ultime tre legislature. L'ultima riforma organica in materia, si ricorderà, risale infatti alla legge n. 208 del 1999.

Ad oggi, le risultanze di tale dibattito, in particolare, pongono come questione di evidente urgenza l'esigenza di riformare le regole contabili al fine di adeguare il contesto normativo del governo della finanza pubblica ai recenti cambiamenti istituzionali ed alle condizioni dei conti pubblici. Più di recente, l'ingresso dell'Italia nell'Unione monetaria europea, con il conseguente impegno al rispetto degli obiettivi di bilancio, e la riforma federale della Repubblica pongono un'impellente esigenza di coordinamento tra i vari soggetti che fanno parte delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, tra i diversi livelli di governo, titolari di una potestà di spesa sempre più ampia e, in prospettiva, sempre più coinvolti nella gestione diretta delle risorse pubbliche.

In termini più contingenti si pone poi la necessità di contenere il disavanzo pubblico senza ulteriori aumenti della pressione fiscale, il che richiede l'attenta pianificazione e il controllo della spesa. Necessitano quindi di essere confermate, oltreché coordinate e rafforzate in un contesto più ampio di revisione della legge di contabilità, alcune recenti innovazioni. Infine, e questa è un'altra esigenza concreta, la scarsità delle risorse pubbliche richiede che esse siano utilizzate in maniera efficiente concentrando l'attenzione sui risultati dell'azione pubblica, circostanza che richiede la costruzione di un adeguato sistema di indicatori che consenta di monitorare e valutare il grado di raggiungi-

mento degli obiettivi perseguiti dalle politiche pubbliche.

Con l'intento di perseguire contemporaneamente questi obiettivi, la proposta in parola, all'articolo 1, prevede un ambito di applicazione più ampio di quello del solo bilancio dello Stato per rivolgersi, invece, all'intero comparto delle amministrazioni pubbliche. Allo stesso modo, la proposta di riforma si pone come un tentativo di intervenire su tutti gli aspetti che regolano il governo della finanza pubblica e in particolare sulle materie che riguardano i principi di coordinamento tra livelli di governo, la definizione degli obiettivi di finanza pubblica e l'armonizzazione dei sistemi contabili. A questo scopo, l'articolo 2 prevede che tutti i soggetti che fanno parte dell'aggregato delle pubbliche amministrazioni condividano un programma di armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili e di bilancio al fine anche di assicurare la coerenza delle rilevazioni con i sistemi e gli schemi adottati in ambito europeo.

Per quanto concerne invece il tema della programmazione degli obiettivi di finanza pubblica e dei relativi documenti gli articoli 3 e successivi intervengono con una revisione dei relativi strumenti, funzionale al raggiungimento degli obiettivi indicati in questo schema, disegnando un nuovo ciclo della programmazione. Viene inoltre prevista l'eliminazione dal contenuto proprio della legge finanziaria degli interventi per lo sviluppo, da inserire in appositi provvedimenti collegati alla finanziaria, confermando così quanto già previsto dal decreto-legge n. 112 del 2008.

Sotto l'aspetto del monitoraggio, indispensabile alla valutazione della coerenza dell'e-

voluzione delle grandezze di finanza pubblica con gli obiettivi fissati con i Documenti programmatici, è previsto che le amministrazioni pubbliche si dotino di un sistema di rilevazione che prevede un flusso informativo organizzato e gestito su una piattaforma informatica attraverso cui aumentare la tempestività e la completezza dell'informazione e l'istituzione di una banca-dati unitaria.

Infine, il testo in esame interviene anche sul tema della copertura delle leggi, sulla articolazione del bilancio dello Stato, sulla Tesoreria degli enti pubblici e la programmazione dei flussi di cassa.

Brevemente, per alcuni di questi temi, nella proposta di riforma in oggetto sono esplicitamente indicate le ipotesi di intervento, per altri, per i quali una più approfondita riflessione appare opportuna, è previsto il rinvio a provvedimenti di delega di cui sono definiti solo contenuti e principi di ordine generale.

Il tema della pianificazione e controllo della spesa è implementato prevedendo che la programmazione di bilancio sia operata con un maggior grado di dettaglio rispetto allo schema esistente attraverso l'indicazione nei documenti programmatici delle voci tendenziali e programmatiche del conto economico e del conto di cassa del fabbisogno per la PA e per i suoi sottosettori.

Al fine di evitare che le nuove o maggiori spese stabilite con appositi provvedimenti eccedano le previsioni di spesa è prevista una clausola di salvaguardia automatica per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni stesse. A tal fine si dispone che tale clausola di salvaguardia indichi già nel testo base le misure di riduzione di spese o di aumento di entrate che, in caso di scostamento rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia adotta.

Per quanto riguarda il bilancio dello Stato, in coerenza con la nuova natura della legge finanziaria, che provvede a ricondurre le previsioni agli obiettivi per l'intero triennio di programmazione, la proposta di bilancio dei

Ministeri copre puntualmente l'intero periodo di programmazione del bilancio pluriennale e non solo il primo esercizio come avveniva in passato.

Con l'obiettivo di rendere il bilancio uno strumento effettivo di allocazione e gestione delle risorse pubbliche, riferendo queste direttamente alle politiche, si propone poi di istituzionalizzare l'articolazione sia del bilancio che della «finanziaria» secondo una struttura idonea a rappresentare le finalità con cui queste risorse sono allocate e spese, ovvero quella per missioni e programmi.

Da questa nuova struttura dipende altresì la scelta di particolare momento, operata all'articolo 16, comma 2, di attribuire ai programmi, per la spesa, la natura di unità di voto, quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni; queste ultime rappresentano poi le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa da ciascun Ministero. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico responsabile.

Di conseguenza, sono previste la corrispondenza tra programma e centro di responsabilità e la possibilità di rimodulazioni compensative delle risorse assegnate all'interno dei singoli programmi nell'ambito di ogni missione con alcuni limiti che riguardano le spese non rimodulabili e la compensazione tra spese in conto capitale e spese correnti.

Infine, quale prerequisite per la responsabilizzazione e contrappeso alla flessibilità è prevista la valutazione dei risultati e dell'impiego delle risorse pubbliche mediante l'introduzione di un sistema di indicatori di *performance* confrontabili basato su principi e metodologie comuni a tutte le amministrazioni pubbliche e la realizzazione di un programma di analisi e valutazione della spesa.

Altra innovazione rilevante, sempre nell'intento di conferire maggiore libertà al Governo è la previsione dell'assestamento come strumento facoltativo e pertanto svincolato da limiti temporali.

Passando ora ad una breve disamina delle correzioni apportate in Commissione, va segnalata preventivamente la scelta di sciogliere il dilemma sulla soppressione o meno dell'attuale obbligo di copertura degli oneri correnti della «finanziaria» nel senso appunto di confermare la scelta iniziale del testo, ossia il superamento dell'attuale sistema. È stata una scelta sofferta, in quanto da più parti, compresa la Corte dei conti, è stata sostenuta l'idea di una maggiore rigidità rispetto all'attuale situazione, nel senso della completa autocopertura degli oneri della «finanziaria», senza la possibilità attualmente in vigore di attingere all'eventuale miglioramento del risparmio pubblico. Il dilemma tra le due offerte opzioni consiste infatti nel riconoscere, se si sopprime l'obbligo di copertura, una maggiore libertà al Governo di impostare la manovra, con il solo limite del saldo complessivo, secondo decisioni di merito di tipo squisitamente politico, oppure porre un vincolo giuridico all'interno della decisione. La scelta è stata del primo tipo, anche nella consapevolezza che ciò implicherà la revisione dei criteri di ammissibilità degli emendamenti. Naturalmente, deve rimanere fermo in tale ipotesi ciò che è da ritenere acquisito sulla base delle prassi più recenti, ossia che il limite dell'ammissibilità per gli emendamenti è quello fissato dall'articolo 1 della «finanziaria», quindi comprensivo degli effetti della manovra, senza quindi alcuna valenza, sotto il profilo degli spazi di copertura, da parte dell'eventuale margine esistente tra saldi a legislazione vigente al lordo della manovra e saldi programmatici, in linea peraltro con quanto già avvenuto nel passato, come nell'ultima sessione, quando i saldi programmatici erano migliori rispetto a quelli a legislazione vigente comprensivi della manovra senza che la differenza fosse sussumibile come fonte di copertura e così come in fin dei conti avveniva in vigenza dell'obbligo di copertura degli oneri correnti, quando l'eventuale residuo del miglioramento del risparmio pubblico (al netto

dell'utilizzo a copertura degli oneri della finanziaria) non ha mai costituito base di copertura di nuovi o maggiori oneri.

Un altro tema da menzionare è quello relativo alla possibilità di utilizzare in corso d'anno eventuali migliori previsioni per quanto riguarda le entrate, per finalità di copertura. Anche qui si tratta di un'antica questione, che da anni è stata risolta nel senso di prevedere indirettamente tale possibilità in linea generale nella legge di contabilità e con modalità applicative di volta in volta decise con la singola legge finanziaria. Il fatto che il meccanismo non sia stato riproposto nel presente disegno di legge sta a significare, tenuto conto anche che è stata ribadita all'articolo 12 la possibilità di effettuare coperture di legge ordinarie mediante nuove o maggiori entrate fissate con legge, che il combinato disposto delle varie disposizioni porta ad un sistema per il quale tutte le maggiori entrate che si dovessero verificare in corso d'anno rispetto alle previsioni iniziali vengono devolute al saldo, al netto di quanto eventualmente utilizzato dal provvedimento di assestamento che il Governo avrà, ove del caso, deciso di presentare. La decisione di pervenire a tale sistema nasce sia dall'ambiguità delle formulazioni contenute nelle varie leggi finanziarie al riguardo, sia dagli abusi che sono stati compiuti in relazione a vari motivi (dubbi e interpretazioni dei casi contemplati come eccezione, utilizzo di entrate a fronte di previsioni calanti del ciclo di medio termine e via dicendo). Sia consentito di aggiungere che la stessa interpretazione che è stata fornita della lettera *i*) dell'articolo 11, comma 3, della legge n. 468 del 1978 nasceva probabilmente da una cattiva interpretazione della *ratio* originaria della norma.

Un altro tema su cui ha ruotato la discussione è stato quello, sul quale si discute ormai da qualche anno, circa l'obbligo di compensare le norme sui tre saldi. Si tratta anche qui di una questione su cui le opinioni sono divergenti. La scelta che è stata compiuta è

nel senso di far rimanere tale obbligo per quanto riguarda il saldo netto da finanziare, nell'intesa che, ove vi siano particolari effetti dal punto di vista degli altri saldi, sarà cura del Ministero dell'economia segnalare tale difficoltà, fermo rimanendo che il tema dovrà essere oggetto di analisi nelle relazioni tecniche.

Altra questione è se cristallizzare nella Decisione di finanza pubblica e nella stessa legge finanziaria l'obiettivo della pressione fiscale complessiva. Sul punto è stata fatta una scelta anche qui in linea con la filosofia dell'intero provvedimento (come dimostra ad esempio l'abolizione dell'obbligo di copertura corrente degli oneri del disegno di legge finanziaria), ossia concedere libertà nell'utilizzo da parte del Governo degli strumenti di politica finanziaria. Bloccare un obiettivo di pressione fiscale complessiva ha una serie di implicazioni, non tutte di segno positivo. Anzitutto, ci si chiede il *quid agendum* ove per motivi indipendenti dalla volontà del legislatore e del Governo l'obiettivo non venga raggiunto. In secondo luogo si è considerato che porre un obiettivo in termini di pressione fiscale significa automaticamente impedire coperture di nuovi o maggiori oneri diverse dalla riduzione delle spese, mentre l'articolo 12 consente tale copertura. In generale, è apparso poco fondato far soggiacere la decisione di copertura, che costituisce uno dei passaggi-chiave della politica finanziaria di un governo, a vincoli ulteriori: deve essere il cittadino-elettore a giudicare come il Governo e la sua maggioranza avranno proposto la coppia beneficio-sacrificio, al di là di vincoli giuridici eventualmente esistenti (ovviamente, nel senso della Costituzione). Va altresì considerato che proporre un obiettivo in termini di pressione fiscale complessiva appare non coerente con il movimento a favore di una maggiore autonomia degli enti locali, perché impedisce ad esempio ad una regione o ad un comune di agire sulla leva fiscale per raggiungere gli obiettivi proposti. Per lasciare traccia comunque del dibattito è

stato accolto un emendamento che pone a carico della Decisione di finanza pubblica l'onere di una indicazione di massima dell'andamento tendenziale della pressione fiscale complessiva.

Altra questione su cui è stata presa una decisione è quella della costituzione di *Authorities* di controllo dei conti pubblici. Sia che la relativa composizione preveda dei rappresentanti politici, sia nel caso opposto della sola presenza di tecnici è parso chiaro che la responsabilità delle previsioni e delle conseguenti manovre deve rimanere in capo al Governo con tutte le conseguenze di tipo politico che il sistema prevede. Va d'altra parte considerato che già adesso si adottano le «previsioni di consenso», di concerto peraltro con quanto previsto a livello comunitario.

Altro punto è la secolare questione del bilancio di cassa, su cui le opinioni possono essere le più ampie. Per la verità, il disegno di legge già prevede un principio di delega volto all'introduzione di un tale tipo di bilancio. Si è ritenuto a riguardo che ciò possa bastare per impostare un percorso la cui direzione si vedrà nel corso del tempo. Passare ad un bilancio di cassa pone comunque antichi problemi di decisione e gestione della spesa a livello sia della singola norma interna al programma sia del controllo complessivo. Sotto il primo profilo, mentre con il sistema misto cassa-competenza è la norma a creare l'obbligo di cui tener conto contabilmente, con la cassa è il relativo limite a decidere se e in che misura si possa attuare una norma. Ciò significa che è il singolo dirigente del programma in cui è inserita la singola legge a decidere, con la previsione finanziaria di cassa, la sorte delle norme. Ne consegue che il sistema della cassa si coniuga con una forte responsabilizzazione del dirigente e con miglioramento della trasparenza dal punto di vista della responsabilità. Dal punto di vista però dell'evidenza pubblica del «conto degli obblighi», il sistema basato sulla sola cassa fa perdere trasparenza, perché non si sa quale sorte hanno

avuto gli *input* normativi, dal momento che conta solo il limite a valle del pagamento all'interno della dotazione: con questo sistema viene infatti esaltata l'autonomia del direttore del singolo programma. Dal punto di vista del controllo delle grandezze di finanza pubblica il sistema di cassa consente in teoria grandi possibilità, alla condizione però della esatta calibratura (e gestione) della dotazione di cassa del singolo programma. Se ciò non è, allora l'attuale sistema misto implica una maggiore capacità di controllo delle compatibilità generali, al cui rispetto è subordinata l'esecuzione delle varie norme di spesa. È evidente quindi che l'uno o l'altro sistema comportano anche una diversa calibratura di poteri tra il dicastero dell'economia (controllo compatibilità) e i dicasteri di spesa (autonomia a valle). Va anche considerato se il sistema di cassa ribalti di fatto il rapporto costituzionale tra legge e bilancio, peraltro già di fatto rideterminato con i poteri attribuiti al bilancio a partire dal decreto-legge n. 112 del 2008. Comunque, si è optato, accogliendo degli emendamenti, per la rivitalizzazione della cassa con il riafflusso dalla tesoreria al bilancio per le partite afferenti a quest'ultimo. La questione rimane problematica, ma la sensazione è che il punto focale non riguardi solo l'abolizione del bilancio di competenza, quanto piuttosto, a prescindere o meno dall'esistenza di un bilancio di competenza, la restituzione al bilancio di cassa di una sua validità quale esso non ha avuto in questi trenta anni di esperienza *ex* legge n. 468 del 1978. La rivitalizzazione della cassa costituisce un obiettivo che è stato rafforzato anche con l'approvazione di un emendamento secondo cui la gestione delle risorse viene condotta dal responsabile del programma di spesa attraverso un continuo monitoraggio che garantisca sotto la sua responsabilità, contabile ed amministrativa, l'equilibrio delle disponibilità e delle spese, nel presupposto che lo stesso responsabile del programma ordini e paghi le spese sulla base di una programmazione

da lui predisposta e che tiene conto della fase temporale di assunzione degli impegni. In linea generale, trattandosi di una delega, sarà poi la sede dei decreti legislativi a individuare le modalità più opportune per dare corso al principio del passaggio ad un bilancio solo di cassa.

È stato altresì previsto un rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità dello Stato alle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento in ordine in particolare all'avanzamento e messa in opera della nuova organizzazione del bilancio.

Un altro punto affrontato è stato quello relativo all'istituzione della Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici, i cui compiti concernono l'espressione di indirizzi in materia metodologica circa i criteri per la redazione dei vari atti che il Governo deve presentare, specialmente per quanto riguarda la costruzione dei tendenziali di finanza pubblica, al fine di migliorare la struttura dell'informazione disponibile ai fini della predisposizione dei bilanci. La Commissione comunque svolge una funzione servente nei confronti delle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento. È stato altresì chiarito in apposito emendamento il principio dell'accesso alle banche dati da parte della Camera e del Senato ai fini del controllo parlamentare della finanza pubblica, nell'intesa - formalizzata in un'apposita norma - che gli elementi tecnici di supporto a tale controllo siano forniti da un'apposita struttura di supporto da istituirsi di intesa tra i Presidenti delle due Camere.

Altri due temi da menzionare riguardano da un lato il ruolo della figura del provvedimento collegato e dall'altro la introduzione della contabilità economico-patrimoniale per gli enti pubblici. Per quanto riguarda il primo tema è stata implicitamente ribadita, nonostante la non lineare evoluzione della prassi sul tema, la linea della legge di contabilità finora in vigore, ossia il fatto che il provvedimento collegato classico è da considerarsi fuori sessione, tant'è che ne è rimasto

il termine di presentazione al 15 novembre, proprio per rendere plasticamente la non concorrenza degli effetti di tali provvedimenti ai fini della definizione dei saldi. Per quanto riguarda il secondo punto, dopo una serie di audizioni sul tema, la Commissione ha convenuto sul fatto che non sono stati fuggati ancora tutti i dubbi sulla ipotesi di introdurre in maniera generalizzata la contabilità economico-patrimoniale per tutti gli enti pubblici. Si è accentuato pertanto il relativo carattere sperimentale, fermo rimanendo che comunque l'introduzione di una tale contabilità dovrà essere solo a fini conoscitivi, appunto per permettere di verificare qual è la concreta praticabilità di un indirizzo di questo tipo.

Tra le questioni che si possono ancora affrontare nel passaggio d'Aula se ne possono menzionare due.

Anzitutto, si tratta di meglio definire il complicato rapporto tra la bipartizione della spesa tra modulabile e non rimodulabile da un lato con, dall'altro, le complesse categorie che inquadrano il rapporto tra leggi sostanziali e legge di bilancio. L'emendamento appositamente approvato è un primo passo nella definizione di tali questioni, ma merita un approfondimento: è appena il caso di rilevare che la questione è di assoluta e fondamentale importanza in quanto si tratta di definire i limiti entro cui vengono esaltate con il presente disegno di legge le potenzialità della legge di bilancio.

Un'altra questione che deve essere sufficientemente approfondita è quella degli alle-

gati al disegno di legge di bilancio per quanto riguarda gli interventi nelle aree depresse e la distinzione delle spese statali per quanto riguarda le singole realtà regionali. La Commissione ha approvato una serie di emendamenti facendo però rimanere i commi in argomento dell'articolo 16 del disegno di legge: è evidente che al momento esiste una parziale sovrapposizione, ma è altrettanto chiaro che nel lasso di tempo che intercorre rispetto all'esame in Assemblea occorrerà sistemare la materia per evitare comunque che si perdano delle informazioni essenziali per quanto concerne i temi menzionati.

In conclusione, desidero sottolineare un fatto politicamente di grande rilevanza, ossia il pieno coinvolgimento delle opposizioni nella elaborazione del testo, di cui è conferma il voto di astensione espresso dal Partito democratico. Della minoranza sono stati accolti molti emendamenti, all'insegna di uno spirito *bipartisan* che appare opportuno quando si tratta di ridiscutere le regole, specialmente in materie particolarmente tecniche come quella in esame, riguardante la ridefinizione degli istituti di contabilità pubblica del nostro Paese. Si tratta di un appuntamento che notoriamente coincide con momenti di profonda trasformazione degli assetti istituzionali nel nostro Paese, dato lo storico e antico legame tra regole contabili e involucri istituzionali di diritto pubblico nel senso più ampio.

AZZOLLINI, *relatore*

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MALAN)

sul disegno di legge

5 maggio 2009

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 1, comma 1, appare necessario sopprimere il periodo: «Ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica italiana», sia perché i principi costituzionali trovano la loro enunciazione nel successivo comma 4, sia perché la disposizione di cui al comma 1 ha come soggetto le amministrazioni pubbliche cui non possono riferirsi principi attinenti all'esercizio della potestà legislativa;

– all'articolo 1, commi 2 e 3, si invita a considerare l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza unificata nell'adozione degli atti con i quali si definisce l'ambito di applicazione della disciplina, dal momento che vi rientrano enti compresi nella sfera di competenza delle Regioni e degli enti locali;

– all'articolo 2, comma 3, appare congruo disporre che, decorso il termine per l'espressione del parere sugli schemi dei decreti legislativi, i decreti possano comunque essere adottati;

– all'articolo 2, comma 4, la previsione di un'intesa sugli schemi dei decreti legislativi relativi alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali dovrebbe configurarsi come «intesa debole»; a tal fine può essere opportuno specificare tale natura, riproducendo la formula già utilizzata all'articolo 2, comma 3, della legge delega in materia di federalismo fiscale: «in mancanza di intesa sul termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta»;

– all'articolo 11, comma 3, appare preferibile sostituire le parole: «acquistano efficacia» con le altre: «trovano applicazione», dal momento che le disposizioni di cui al precedente comma 2, che qualificano i principi fondamentali cui le Regioni devono attenersi nella disciplina della materia ivi prevista, essendo per loro natura dirette a orientare la legge regionale, dovrebbero poter essere immediatamente efficaci.

sugli emendamenti

19 maggio 2009

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sull'emendamento 1.1, parere favorevole, a condizione che sia riformulato nella parte relativa al comma 4, collocando, alla fine del comma, le parole: «nonché 120, comma secondo, della Costituzione, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica», dal momento che la formulazione originaria sembra ricondurre impropriamente tale previsione anche agli articoli 117 e 119 della Costituzione;

– sugli emendamenti 2.1 e 7.0.3, parere non ostativo, segnalando l'opportunità di individuare gli organi interni alla Commissione, in particolare l'Ufficio di presidenza, nonché di riformulare le norme che disciplinano la composizione della Commissione, in modo da chiarire che i membri sono designati in numero uguale dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati;

– sugli emendamenti 2.11, 7.0.2, 8.4, 11.4, parere favorevole, in quanto recepiscono le osservazioni espresse sul testo;

– sull'emendamento 2.13, parere contrario, in quanto suscettibile di ledere l'autonomia costituzionale del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, configurando come obbligo la designazione di soggetti determinati quali componenti l'organismo di cui all'articolo 2, comma 5;

– sull'emendamento 14.1, parere non ostativo, a condizione che il ricorso contro la legge regionale sia comunque fondato sulla ritenuta incompetenza legislativa della regione, dal momento che la facoltà di promuovere la questione di legittimità costituzionale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, della Costituzione, è riconosciuta al Governo esclusivamente nell'ipotesi in cui una legge regionale ecceda tale competenza;

– sull'emendamento 16.3, parere non ostativo, a condizione che sia la trasmissione dei documenti alle Camere per il parere parlamentare sia l'effetto abrogativo vengano ricondotte espressamente alla responsabilità del Governo;

– sui restanti emendamenti, parere non ostativo.

PARERE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE**(FINANZE E TESORO)****sul disegno di legge****(Estensore: BALDASSARRI)**

7 maggio 2009

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, considerato che:

la revisione della legge di contabilità e finanza pubblica implica una diretta correlazione con il quadro costituzionale vigente relativamente ai rapporti tra Esecutivo e Legislativo, nella definizione dei meccanismi fondamentali di reperimento e allocazione delle risorse pubbliche, esprime il convincimento della necessaria rispondenza di tali meccanismi alla struttura e al funzionamento di un ordinamento fondato sulla piena responsabilità del Governo nel definire le scelte finanziarie ed economiche fondamentali e sul pieno potere di indirizzo e di controllo del Parlamento sulla decisione fondamentale di bilancio. In ragione di tale principio, la Commissione, nel formulare parere favorevole, esprime la convinzione che le modifiche proposte vanno nella direzione di specificare e arricchire gli strumenti informativi e il loro relativo utilizzo per l'esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo delle assemblee parlamentari, in continuità con coloro che hanno ispirato la riforma del 1978.

In riferimento al processo di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale, si auspicano tutte le modifiche necessarie a coordinare il testo in esame con la emananda legge in materia di federalismo fiscale.

Il principio della programmazione economica sancito dagli articoli recati dal titolo II del disegno di legge costituisce un punto fondamentale e le disposizioni vanno certamente nella giusta direzione, ma sembra opportuno approfondire alcune disposizioni che ne rendono verificabili da parte del Parlamento i passaggi logici, tecnici, procedurali e di scelte che sostanziano tale principio di programmazione.

In riferimento all'articolo 2, appare opportuno specificare, tra i principi di delega per l'adeguamento dei sistemi contabili di tutta la pubblica

amministrazione, la definizione di un sistema di codifica delle singole voci di spesa utilizzabili da tutti gli enti.

In relazione alla nuova scansione del ciclo della programmazione economica, si esprime piena condivisione delle disposizioni proposte, auspicando un pieno coordinamento con la tempistica delle scadenze tributarie.

Per quanto concerne l'articolo 5 appare opportuno incrementare il quadro informativo della manovra di bilancio e le modifiche proposte vanno in tale senso.

In riferimento alla definizione dello strumento programmatico Decisione quadro di finanza pubblica, si prende atto dell'obiettivo dichiarato di realizzare una programmazione di bilancio operata con maggiore grado di dettaglio rispetto allo schema esistente attraverso l'indicazione nei documenti programmatici delle voci tendenziali e programmatiche del conto economico e fabbisogno di cassa per la p.a. e i sottosettori, e della necessità di un maggiore sforzo nella fase di predisposizione delle stime. Così come è necessario che venga meglio specificata, e resa più vincolante, la definizione degli obiettivi per gli anni successivi al primo.

In questo spirito si ritiene che tale obiettivo possa essere raggiunto con una specificazione maggiore dei contenuti dell'articolo 5.

Al comma 2, lettera *a*), appare opportuno specificare quali sono i parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni tendenziali, identificandone la natura, il carattere e la diretta correlazione con le previsioni tendenziali;

si propone inoltre di aggiungere al comma 2 due ulteriori lettere volte a prevedere l'indicazione della evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il quadriennio di riferimento, nonché le previsioni macroeconomiche, tendenziali e programmatiche, per il quadriennio di riferimento;

inoltre appare opportuno specificare il contenuto della lettera *c*) definendo meglio il criterio del tendenziale a politiche invariate. La proposta di affiancare la previsione di tendenziali a legislazione vigente e quello a politiche invariate amplia nettamente la definizione del quadro sul quale si innesta la proposta di manovra del Governo. Infatti, la portata della disposizione recata dalla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 5, sembra andare nel senso di includere tra i contenuti della DQFP, accanto alle previsioni formulate a legislazione vigente (come richiesto dalla precedente lettera *b*)), anche un'analisi degli andamenti di finanza pubblica a politiche invariate, in quanto richiede di quantificare le risorse correlate alla conferma delle scelte di politica di bilancio adottate negli esercizi precedenti; tale disposizione appare tuttavia formulata in termini che andrebbero meglio specificati, in modo da indicare con chiarezza quei programmi e quelle spese che, pur non derivando direttamente da previsioni legislative si impongono, quasi come spese obbligatorie, alle scelte del Governo a conferma di indirizzi precedenti; sarebbe così possibile per il Parlamento

avere un quadro dei tendenziali più vicino al reale andamento dei conti pubblici.

Tale novità sembra formalizzare nella normativa contabile l'esigenza di un arricchimento dell'analisi sui flussi di finanza pubblica tale da superare la rigidità formale del criterio della legislazione vigente, il quale comporta per definizione un rischio di sottostima dei flussi di finanza pubblica (in particolare, maggiori spese e minori entrate) non riconducibili a norme vigenti in base a criteri strettamente giuridici. E tuttavia proprio per non disperdere tale indicazione la formulazione proposta appare più adeguata allo scopo. Inoltre appare opportuno specificare in tale sede i criteri di identificazione dei tassi di realizzazione delle spese, con particolare riferimento a quelle in conto capitale.

Parimenti, con riferimento all'articolo 4 (Patto di stabilità interno) occorre qualificarne la definizione con caratteristiche di stabilità, coerenza, conformità ai parametri europei e rispetto dell'autonomia gestionale degli enti, valorizzando la sede della Conferenza Unificata per l'adozione di scelte condivise.

Per quanto attiene agli obiettivi programmatici, appare opportuno inserire una specifica indicazione circa la pressione fiscale complessiva programmatica, sia nell'articolo riferito al Documento di programmazione che in quello della definizione del contenuto proprio della legge finanziaria.

In coerenza con il dispositivo dell'ordine del giorno approvato dall'Assemblea del Senato in sede di esame del disegno di legge sul federalismo fiscale, la Commissione, considerato:

– che la pressione fiscale complessiva riferita all'anno 2006 è stata del 40,6 per cento in rapporto al PIL e nel 2008 tale percentuale è salita fino al 43,3 per cento;

– che nonostante tale incremento il rapporto *deficit*/PIL registrato nel 2008 è stato del 2,8 per cento rispetto al 2,3 per cento del 2006 e quindi l'imponente aumento della pressione fiscale è stato sostanzialmente inutile ai fini del contenimento di tale rapporto *deficit*/PIL, essendo stato utilizzato per ulteriori aumenti della spesa pubblica, ritiene opportuno definire nella Decisione quadro di finanza pubblica il limite di pressione fiscale complessiva – dato dal rapporto programmatico tra il totale di tributi e contributi e il PIL – in modo tale che esso si possa configurare sia in termini tendenziali che programmatici assicurando il rispetto di tale limite e definendo di conseguenza, con il coinvolgimento della Conferenza Unificata, il riparto del prelievo tra i vari livelli di governo a valere nel periodo di riferimento del documento programmatico.

Appare inoltre particolarmente opportuno fissare nel citato Documento di programmazione economico-finanziaria un preciso e distinto obiettivo di spesa corrente, di spesa corrente primaria, di spesa in conto capitale dello Stato centrale e di ogni comparto della pubblica amministrazione.

Risulta inoltre essenziale proseguire nell'azione di rigore dei conti pubblici riducendo la spesa corrente e senza ricorrere all'utilizzo della leva fiscale e all'incremento della pressione fiscale complessiva.

A tali fini si propone di introdurre una specifica disposizione volta a prevedere che entro il mese di novembre di ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, trasmetta al Parlamento una relazione sull'andamento reale delle entrate tributarie e contributive con specifico riguardo alla pressione fiscale complessiva dell'anno in corso e agli eventuali scostamenti della stessa rispetto agli andamenti programmatici.

In tema di lotta all'evasione e all'elusione fiscale, non vi è dubbio che il tema può essere ampliato anche ad aspetti che interessano gli scambi internazionali: risulterebbe quindi opportuno assegnare al Ministro il compito di riferire in Parlamento sia sui risultati della lotta all'evasione interna che internazionale.

In relazione al tema delle forme di copertura di maggiori oneri con leggi ordinarie e con la legge finanziaria, la Commissione osserva quanto segue:

in merito all'articolo 12 - copertura delle leggi - solleva perplessità la previsione di escludere in ogni caso la copertura di nuovi o maggiori oneri previsti da leggi ordinarie attraverso l'utilizzo di proventi derivanti dalla dismissione di beni immobili ovvero dai condoni fiscali e contributivi.

Al riguardo si propone di limitare il divieto di copertura con le misure *una tantum* solo ai maggiori oneri correnti; inoltre non appare opportuno indicare il ricorso seppure eccezionale e straordinario a misure di sanatoria fiscale e contributiva;

si propone pertanto di modificare la lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 nel seguente modo: «resta in ogni caso esclusa la copertura di maggiori oneri per spese in conto corrente attraverso l'utilizzo di proventi derivanti dalla dismissione di beni immobili».

In correlazione si propone di reintrodurre per la legge finanziaria - quindi all'articolo 6 del disegno di legge - la previsione di utilizzare le maggiori entrate rispetto alle previsioni a legislazione vigente ai fini di copertura di spese in conto capitale, introdotte o meno da nuove disposizioni di legge.

Si propone quindi di introdurre nell'articolo 6 al comma 3 la lettera g-bis) del seguente tenore: «la quota delle maggiori entrate rispetto alle previsioni a legislazione vigente per il primo anno di riferimento compreso nel bilancio triennale utilizzabile per la copertura di spese in conto capitale o di misure di riduzione della pressione fiscale, oppure a riduzione del *deficit*».

In riferimento al monitoraggio dei conti pubblici e alla verifica delle stime, il testo dell'articolo 9 del disegno di legge reca una serie di disposizioni riferite in maniera pressoché esclusiva al tema delle spese.

In analogia con quanto già previsto, pertanto, si propone di inserire un comma nel quale si assegna al Dipartimento delle finanze il compito di monitorare l'andamento del gettito delle entrate tributarie statali e locali e gli effetti finanziari delle misure tributarie previste dalla manovra di bilancio e dei principali provvedimenti adottati in corso d'anno. Potrebbe inoltre prevedersi che il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 maggio, il 15 ottobre e il 30 novembre presenti alle Camere una relazione sull'andamento del gettito delle entrate erariali e locali, con riferimento ai risultati della lotta all'evasione e all'attività di accertamento e riscossione.

In tema di analisi e verifica dei dati, delle stime, delle quantificazioni e degli andamenti finanziari di entrata e spesa da parte delle Camere, la Commissione auspica la prosecuzione del processo di rafforzamento dei Servizi bilancio di Camera e Senato in vista di una loro unificazione e crescita in modo da costituire il primo passo per la costituzione di un vero e proprio Ufficio del Bilancio del Parlamento, col profilo del *CBO* del Congresso degli Stati Uniti, e di un organismo terzo (sul modello delle autorità indipendenti) rispetto all'Esecutivo e allo stesso Parlamento, dotato di piena autonomia e indipendenza entrambi in grado di validare e certificare i conti pubblici e di fornire al decisore politico analisi e valutazioni di carattere economico-finanziario.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI AZZOLLINI ED ALTRI

Legge quadro in materia di contabilità e finanza pubblica nonché delega al Governo in materia di adeguamento dei sistemi contabili, perequazione delle risorse, efficacia della spesa e potenziamento del sistema dei controlli

TITOLO I

PRINCIPI DI COORDINAMENTO,
OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA
E ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI
CONTABILI

Art. 1.

*(Principi di coordinamento
e ambito di riferimento)*

1. **Ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica italiana**, le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica secondo le modalità stabilite dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi, sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, e ne condividono le conseguenti responsabilità.

2. Ai fini della presente legge, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti individuati dall'ISTAT sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Legge di contabilità e finanza pubblica

TITOLO I

PRINCIPI DI COORDINAMENTO,
OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA
E ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI
CONTABILI

Art. 1.

*(Principi di coordinamento
e ambito di riferimento)*

1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica secondo le modalità stabilite dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi, sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, e ne condividono le conseguenti responsabilità.

2. Ai fini della presente legge, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti **che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche** individuati dall'**Istituto nazionale di statistica (ISTAT)** sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 luglio.

4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi nonché dalle norme di attuazione del federalismo fiscale costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119, secondo comma, della Costituzione.

Art. 2.

(Delega al Governo per l'adeguamento dei sistemi contabili)

1. Per consentire il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. I sistemi e gli schemi di cui al primo periodo sono raccordabili con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi nonché dalle norme di attuazione del federalismo fiscale **di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42**, costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119, secondo comma, della Costituzione **e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.**

Art. 2.

(Delega al Governo per l'adeguamento dei sistemi contabili)

1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) *identica;*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

rendicontazione dei conti delle amministrazioni pubbliche;

b) riclassificazione, ai fini del raccordo con quanto previsto alla lettera *a)*, dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, mediante la definizione e la classificazione della tassonomia delle procedure di trasformazione e trasferimento dei dati, dalla contabilità economica a quella finanziaria e viceversa;

c) adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari al fine di rendere più trasparenti e significative le voci di bilancio dirette all'attuazione delle politiche pubbliche;

d) affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale che si ispirino a comuni criteri di contabilizzazione;

e) adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende e società partecipate, secondo uno schema tipo definito dal Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con i Ministri interessati e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

f) definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

***b)* definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi di cui alla lettera *a)*;**

c) adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari **in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite**, al fine di rendere più trasparenti e significative le voci di bilancio dirette all'attuazione delle politiche pubbliche, **e adozione di un sistema unico di codifica dei singoli provvedimenti di spesa correlati alle voci di spesa riportate nei bilanci**;

d) affiancamento, ai fini conoscitivi, **in via sperimentale**, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale che si ispirino a comuni criteri di contabilizzazione;

e) adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie **aziende, società o altri organismi controllati**, secondo uno schema tipo definito dal Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con i Ministri interessati e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

f) *identica*.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, relativamente a quelli concernenti le regioni e le province autonome e gli enti locali.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 12, comma 3.

4. Gli schemi dei decreti legislativi relativi alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali sono, altresì, trasmessi per l'intesa alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

5. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 è istituito, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri a carico della finanza pubblica, il comitato per i principi contabili

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti **entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.** I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3.

4. Gli schemi dei decreti legislativi relativi alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali sono, altresì, trasmessi per l'intesa alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. **In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta.**

5. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 è istituito, **entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge**, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

delle amministrazioni pubbliche, composto da venti componenti, così suddivisi:

a) quattro rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, uno dei quali con funzioni di presidente, e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

b) un rappresentante ciascuno per il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati, come invitati permanenti, e la Corte dei conti;

c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;

d) sei rappresentanti degli enti territoriali, di cui tre designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno dei quali per le autonomie speciali, uno designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI), uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e uno designato dall'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCHEM);

e) tre esperti in materia giuridico-contabile.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

oneri a carico della finanza pubblica, il comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche, composto da venti componenti, così suddivisi:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) un rappresentante dell'ISTAT;

d) *identica*;

e) tre esperti in materia **giuridico-contabile-economica**.

6. Il comitato per i principi contabili agisce in reciproco raccordo con la Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in particolare per le attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), della medesima legge con lo scambio di tutte le risultanze relative alla armonizzazione dei bilanci pubblici.

7. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e dei

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo.

Art. 3.

(Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità statale)

1. Per i tre esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, insieme alla Relazione sull'economia e la finanza pubblica, presenta alle Commissioni competenti per le conseguenze di carattere finanziario dei due rami del Parlamento un rapporto sullo stato di attuazione della presente legge. Il rapporto è centrato sull'avanzamento e sulla messa in opera della nuova organizzazione del bilancio dello Stato.

TITOLO II

MISURE PER LA TRASPARENZA E LA CONTROLLABILITÀ DELLA SPESA

Art. 4.

(Istituzione della Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici)

1. È istituita la Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici, avente il compito di promuovere e tutelare la trasparenza e l'informazione nel campo della finanza pubblica.

2. La Commissione è composta di venti membri designati dai Presidenti delle due Camere in modo da garantire la rappresentanza proporzionale della maggioranza e delle opposizioni.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. La Commissione esprime indirizzi:

a) sul contenuto informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo, con l'obiettivo di migliorare il contenuto informativo e rendere omogenea la prospettazione delle informazioni, al fine della comparabilità nel tempo e tra strumenti;

b) sulle metodologie per la quantificazione delle innovazioni legislative con identificazione dei livelli informativi di supporto della quantificazione, nonché sull'eventuale predisposizione di schemi metodologici per settore per la valutazione degli effetti finanziari;

c) sulle metodologie per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, anche di settore, con evidenziazione delle basi conoscitive necessarie per la loro verifica; sulla definizione dei contenuti minimi di raccordo tra andamenti tendenziali e innovazioni legislative; sui criteri metodologici per la predisposizione di previsioni a politiche invariate;

d) sull'identificazione di ambiti per i quali è possibile migliorare la struttura dell'informazione disponibile ai fini della predisposizione dei bilanci, nonché sul monitoraggio e sulla rendicontazione dell'attività pubblica;

e) su ogni altra attività istruttoria e metodologica relativa all'informazione nel campo della finanza pubblica.

4. La Commissione trasmette le proprie conclusioni alle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario.

Art. 5.

(Accesso alle banche dati e pubblicità di elementi informativi)

1. Ai fini del controllo parlamentare sulla finanza pubblica, anche di settore, la

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

TITOLO II
PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI
DI FINANZA PUBBLICA

Art. 3.

*(Ciclo e strumenti della programmazione
e di bilancio)*

1. L'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche è ispirata al metodo della programmazione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno accesso alle banche dati rilevanti per il monitoraggio della finanza pubblica, nonché ad ogni altra fonte informativa ritenuta utile.

2. I bilanci, le relative variazioni e i rendiconti, nonché i relativi allegati, sono resi disponibili in formato elettronico elaborabile, sia per il disegno di legge che per il testo approvato.

3. I decreti di variazione al bilancio adottati in conseguenza dell'approvazione di provvedimenti legislativi sono resi disponibili, sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della relativa legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 6.

(Struttura unica di supporto tecnico)

1. Gli elementi tecnici funzionali all'esercizio del controllo parlamentare della finanza pubblica sono forniti da un'unica, apposita struttura di supporto, istituita d'intesa tra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

TITOLO III
PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI
DI FINANZA PUBBLICA

Art. 7.

*(Ciclo e strumenti della programmazione
e di bilancio)*

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

2. Gli strumenti della programmazione sono:

a) la relazione **unificata** sull'economia e la finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 15 aprile di ogni anno;

b) la Decisione **quadro in materia** di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 20 settembre;

c) il disegno di legge finanziaria, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre, corredato di una nota tecnico-illustrativa da inviare **contestualmente** alle Camere;

d) il disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre;

e) i provvedimenti collegati alla legge finanziaria, da presentare alle Camere entro il 15 novembre;

f) l'aggiornamento del Programma di stabilità, da presentare alla Commissione europea secondo il calendario concordato in sede europea;

g) gli specifici strumenti di programmazione delle altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.

3. I documenti di cui al comma 2, con esclusione di quelli di cui alle lettere b) e g), sono presentati alle Camere dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il documento di cui alla lettera b) è presentato alle Camere dal Governo per la sua approvazione.

Art. 4.

(Regole e strumenti per il coordinamento della finanza pubblica)

1. Le regioni e gli enti locali determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dalla Decisione di cui all'articolo 5.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico:*

a) la Relazione sull'economia e la finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 15 aprile di ogni anno;

b) la Decisione di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 20 settembre **di ogni anno**;

c) il disegno di legge **di stabilità**, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre **di ogni anno**, corredato di una nota tecnico-illustrativa da inviare alle Camere;

d) il disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre **di ogni anno**;

e) i provvedimenti collegati alla legge **di stabilità**, da presentare alle Camere entro il 15 novembre;

f) *identica*;

g) *identica*.

3. *Identico.*

Art. 8.

(Coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali)

1. Le regioni, **le province autonome di Trento e di Bolzano** e gli enti locali determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dalla Decisione di cui all'articolo 9.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

2. Il coordinamento della finanza pubblica si realizza attraverso strumenti da individuare in sede di attuazione del federalismo fiscale in coerenza con i principi stabiliti dalla presente legge.

Art. 5.

(*Decisione **quadro** di finanza pubblica*)

1. La Decisione **quadro** di finanza pubblica contiene gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica per il triennio di riferimento e definisce gli obiettivi per ciascun livello di governo nel medesimo periodo.

2. Nella Decisione di cui al comma 1, oltre alla valutazione degli andamenti reali, degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi fissati nella medesima Decisione e nella Relazione di cui all'articolo 7, nonché della evoluzione economico-finanziaria internazionale, sono riportati:

a) i parametri economici **essenziali** utilizzati per le previsioni tendenziali;

b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente, basate sui parametri di cui alla lettera a), dei flussi di entrata e di spesa del conto

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Il coordinamento della finanza pubblica si realizza attraverso strumenti da individuare in sede di attuazione del federalismo fiscale in coerenza con i principi stabiliti dalla presente legge. **Il coordinamento della finanza pubblica, con riferimento agli enti territoriali, si realizza altresì con le modalità e le procedure, nonché attraverso gli strumenti previsti dal Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42.**

Art. 9.

(*Decisione di finanza pubblica*)

1. La Decisione di finanza pubblica contiene gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica **almeno per il triennio successivo e definisce gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi all'amministrazione centrale, all'amministrazione locale e agli enti di previdenza. Essa, inoltre, aggiorna le previsioni per l'anno in corso.**

2. Nella Decisione di cui al comma 1, oltre alla valutazione degli andamenti **dell'economia**, degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi **macroeconomici fissati nei precedenti documenti programmatici e alle previsioni contenute nella Relazione di cui all'articolo 11**, nonché della evoluzione economico-finanziaria internazionale, sono riportati:

a) i parametri economici utilizzati per le previsioni tendenziali, **con evidenziazione dei contributi alla crescita delle diverse determinanti, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero;**

b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente, basate sui parametri di cui alla lettera a) **e, per la parte discrezionale della spesa,**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

economico e di quelli del fabbisogno di cassa delle amministrazioni pubbliche e, distintamente, di quelli dell'amministrazione centrale, delle amministrazioni locali e degli Enti di previdenza, con una indicazione di massima sui motivi degli scostamenti registrati tra gli obiettivi fissati nella Decisione di cui al comma 1 e i risultati conseguiti o in via di conseguimento. Sono inoltre indicate le previsioni relative al debito delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso e degli stessi settori;

c) una indicazione di massima, accanto alle previsioni di cui alla lettera b), delle risorse finanziarie necessarie a confermare normativamente, per il periodo di riferimento del documento, gli impegni e gli interventi di politica economica e di bilancio di settore adottati negli anni precedenti;

d) le previsioni tendenziali del saldo netto da finanziare, dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e del fabbisogno del settore statale e del settore pubblico, con la disaggregazione delle entrate e delle spese, nonché i corrispondenti obiettivi programmatici;

e) gli obiettivi per ciascun anno del triennio, indicati in rapporto al prodotto interno lordo, per l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e per l'amministrazione centrale, le amministrazioni locali e gli enti di previdenza, al netto e al lordo degli interessi, con l'enucleazione della parte corrente, quelli relativi al fabbisogno del settore

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico dei sottosettori di cui al comma 1, al netto e al lordo delle eventuali misure *una tantum* ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, con una indicazione di massima dei motivi degli scostamenti tra gli andamenti tendenziali indicati nella Decisione di cui al comma 1 e le previsioni indicate nei precedenti documenti programmatici, nonché con l'indicazione della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche. Sono inoltre indicate le previsioni relative al debito delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso e **per gli indicati sottosettori, nonché le risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali;**

c) le previsioni tendenziali del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e del fabbisogno del settore statale;

d) una indicazione di massima, accanto alle previsioni di cui alle lettere b) e c), delle risorse finanziarie necessarie a confermare normativamente, per il periodo di riferimento del documento, gli impegni e gli interventi di politica economica e di bilancio adottati negli anni precedenti per i principali settori di spesa;

e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento in rapporto al prodotto interno lordo, per l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche articolato per gli indicati sottosettori con disaggregazione a fini conoscitivi delle entrate e delle spese, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

statale e del settore pubblico, con l'enucleazione della parte corrente, nonché quelli relativi al debito dei settori indicati;

f) l'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera *d)* e alla lettera *e)*, suddivisa per i principali settori di intervento e livelli di governo, con indicazione di eventuali provvedimenti collegati al disegno di legge finanziaria ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia;

g) le previsioni in termini programmatici di cui alle lettere *a)*, *b)* ed *e)*, tenuto conto della manovra di cui alla lettera *f)* per ciascun anno del triennio.

3. Entro il 20 luglio sono inviate alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il preventivo parere da esprimere entro il 10 settembre, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera *d)*, del presente articolo. Acquisito il parere, le linee guida sono trasmesse alle Camere.

4. Entro i termini stabiliti in sede comunitaria, il Governo presenta agli organismi dell'Unione europea l'aggiornamento del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, nonché quelli relativi al saldo di cassa e al debito delle amministrazioni pubbliche, con la suddivisione per sottosettori e, a fini conoscitivi, con la disaggregazione delle entrate e delle spese al netto e al lordo degli interessi;

f) l'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui **alla lettera e)**, **almeno per un triennio, per gli indicati sottosettori e le misure atte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42;**

g) le previsioni in termini programmatici di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, tenuto conto della manovra di cui alla lettera *f)* per ciascun anno del **periodo di riferimento;**

h) l'indicazione di eventuali provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia;

i) l'evidenziazione, a fini conoscitivi, del prodotto potenziale e degli indicatori strutturali programmatici del conto economico delle pubbliche amministrazioni.

3. In apposita nota metodologica allegata alla Decisione di cui al comma 1, sono esposti analiticamente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali di cui al comma 2, lettera *b)*.

4. Entro il 20 luglio il Governo invia alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il preventivo parere da esprimere entro il 10 settembre, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera *e)*, del presente articolo. Acquisito il parere, le linee guida sono trasmesse alle Camere.

5. Entro i termini stabiliti in sede comunitaria, il Governo presenta agli organismi dell'Unione europea l'aggiornamento del

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Programma di stabilità. In caso di scostamento degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica da quelli contenuti nella Decisione di cui al comma 1 precedentemente approvata, il Governo presenta in pari data alle Camere una Relazione informativa che motiva, attraverso una adeguata documentazione, le eventuali nuove previsioni degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica. Le nuove previsioni, se confermate in sede di programma di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), dovranno dar luogo nella medesima Relazione all'indicazione di massima degli interventi che il Governo intende realizzare per conseguire gli obiettivi indicati con riferimento al Patto di stabilità e crescita.

5. La Decisione di cui al comma 1 è accompagnata dalle relazioni programmatiche per ciascuna missione di spesa, nonché da relazioni sulle sottostanti leggi pluriennali, delle quali sarà particolarmente illustrato lo stato di attuazione. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta se permangono le ragioni che ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare. Di tale valutazione dà comunicazione alle Camere con il disegno di legge di cui all'articolo 6, comma 2. Analoga dimostrazione deve essere fornita per tutte le leggi di spesa pluriennale quando siano trascorsi cinque anni dalla loro entrata in vigore.

6. Alle relazioni di cui al comma 5 il Ministro dell'economia e delle finanze allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione per ciascuna legge degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Programma di stabilità. In caso di scostamento degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica da quelli contenuti nella Decisione di cui al comma 1 precedentemente approvata, il Governo presenta in pari data alle Camere una Relazione informativa che motiva, attraverso una adeguata documentazione, le eventuali nuove previsioni degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica. Le nuove previsioni, se confermate in sede di **presentazione della Relazione di cui all'articolo 11**, dovranno dar luogo nella medesima Relazione all'indicazione di massima degli interventi che il Governo intende realizzare per conseguire gli obiettivi indicati **nell'aggiornato Patto di stabilità**.

6. La Decisione **di finanza pubblica è corredata delle** relazioni programmatiche per ciascuna missione di spesa **del bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali**. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta se permangono le ragioni che **a suo tempo** ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare. **Tale valutazione è contenuta nelle relazioni tecniche a corredo delle autorizzazioni di rifinanziamento previste dal disegno di legge di cui all'articolo 10, comma 2. In apposita relazione, allegata al citato disegno di legge**, deve essere fornita analoga dimostrazione per tutte le leggi di spesa pluriennale quando siano trascorsi cinque anni dalla loro entrata in vigore.

7. Alle relazioni di cui al comma 6 il Ministro dell'economia e delle finanze allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione per ciascuna legge degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

ciascun anno, nonché delle somme che restano ancora da erogare.

7. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 6 è esposta, in allegato, la ricognizione puntuale di tutti i contributi pluriennali iscritti sul bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, con specifica indicazione di quelli attivati, dello stato di avanzamento delle opere da essi finanziate, del relativo costo sostenuto e di quello da sostenere negli anni successivi. Sono altresì indicate eventuali ulteriori risorse non statali che concorrono al finanziamento dell'opera. I Ministeri competenti sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione dell'allegato di cui al presente comma. In caso di mancata comunicazione è prevista una sanzione pecuniaria a carico del dirigente responsabile pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato.

Art. 6.

(Manovra di finanza pubblica)

1. Il disegno di legge finanziaria, il disegno di legge di bilancio e **gli eventuali provvedimenti collegati** compongono la manovra triennale di finanza pubblica. Essa contiene, per il triennio di riferimento, le misure qua-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ciascun anno, nonché **quelle** che restano ancora da erogare.

8. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 7 è esposta, in allegato, la ricognizione puntuale di tutti i contributi pluriennali iscritti **nel** bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, con specifica indicazione di quelli attivati e **delle eventuali ulteriori risorse anche non statali che concorrono al finanziamento dell'opera. Per ogni intervento finanziato mediante l'utilizzo di contributi pluriennali viene indicato lo stato di avanzamento conseguito delle opere da essi finanziate, il relativo costo sostenuto, nonché la previsione di avanzamento e di costo per gli anni successivi fino alla conclusione dell'opera, con distinta evidenza del costo e dell'utilizzo dei contributi pluriennali per ciascuno degli anni del triennio successivo.** I Ministeri competenti sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione dell'allegato di cui al presente comma **entro il 30 giugno**. In caso di mancata comunicazione è prevista una sanzione pecuniaria a carico del dirigente responsabile pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato.

9. Il programma predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, è allegato alla **Decisione di cui al presente articolo.**

Art. 10.

(Manovra di finanza pubblica)

1. Il disegno di legge **di stabilità** e il disegno di legge di bilancio compongono la manovra triennale di finanza pubblica. Essa contiene, per il triennio di riferimento, le misure qualitative e quantitative necessarie a

(Segue: Testo del disegno di legge)

litative e quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati all'articolo 5, commi 1 e 2, della presente legge. Nel corso del periodo considerato dalla manovra, in caso di eventuali aggiornamenti degli obiettivi, conseguenti anche a cambiamenti delle condizioni economiche, la manovra annuale ridetermina gli interventi per gli anni successivi a quello in corso. **Per gli anni successivi al triennio di riferimento, gli obiettivi sono fissati secondo le modalità di cui al predetto articolo 5.**

2. La legge finanziaria dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.

3. La legge finanziaria contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. In particolare, essa indica:

a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;

b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del *quantum* della prestazione, afferenti imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;

c) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 13 e le corrispondenti tabelle;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

realizzare gli obiettivi programmatici indicati all'articolo 9, commi 1 e 2, della presente legge. Nel corso del periodo considerato dalla manovra, in caso di eventuali aggiornamenti degli obiettivi, conseguenti anche a cambiamenti delle condizioni economiche, la manovra annuale ridetermina gli interventi per gli anni successivi a quello in corso.

2. La legge **di stabilità** dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.

3. La legge **di stabilità** contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. In particolare, essa indica:

a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili **e debitorie** pregresse specificamente indicate;

b) *identica*;

c) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

d) gli importi, in apposita tabella, delle singole autorizzazioni legislative di spesa o di quote di esse, con le relative aggregazioni per programma e per missione, sia di parte corrente sia di conto capitale, che sono rifinanziate, ridotte e rimodulate per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale. Le autorizzazioni di spesa di parte corrente che possono essere rifinanziate nella tabella sono quelle di natura permanente la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria ai sensi della legislazione vigente **alla data di entrata in vigore della presente legge**;

e) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;

f) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;

g) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa;

h) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 12, comma 13;

i) eventuali norme di coordinamento della finanza pubblica al fine di assicurare il concorso dei vari livelli di governo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

d) gli importi, in apposita tabella, delle singole autorizzazioni legislative di spesa o di quote di esse, con le relative aggregazioni per programma e per missione, sia di parte corrente sia di conto capitale, che sono **determinate**, ridotte e rimodulate **anche** per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale. Le autorizzazioni di spesa di parte corrente che possono essere rifinanziate **in apposita** tabella sono quelle di natura permanente la cui quantificazione è demandata alla legge **di stabilità** ai sensi della legislazione vigente;

e) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente **dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico**;

f) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge **di stabilità** dalle leggi vigenti;

g) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, **restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzano per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui all'articolo 9, comma 2, lettere b) e c)**;

h) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13;

i) **le norme di coordinamento, anche dinamico, della finanza pubblica, intese ad assicurare il concorso dei vari livelli di governo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della presente legge, e le norme necessarie a realizzare il Patto di conver-**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

4. Per la spesa, le disposizioni normative del disegno di legge finanziaria sono articolate, di norma, per missione e indicano il programma cui si riferiscono.

5. Le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *f*), nella Decisione di cui all'articolo 5, come deliberata dal Parlamento.

6. In allegato alla relazione al disegno di legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 12, comma 13, con i relativi effetti finanziari, nonché le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera *h*), del presente articolo.

7. Il disegno di legge finanziaria, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 12, comma 3, è accompagnato dalla Nota tecnico-illustrativa di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *c*). La Nota è un documento conoscitivo di raccordo tra il disegno di legge di bilancio presentato alle Camere e il conto economico delle pubbliche amministrazioni, che espone i contenuti della manovra, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi. Essa contiene inoltre le previsioni del conto economico delle pubbliche amministrazioni secondo lo schema di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *b*), del conto del settore statale e del settore pubblico integrate con gli effetti della manovra di finanza pubblica per il triennio di riferimento.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

genza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

4. Per la spesa, le disposizioni normative del disegno di legge **di stabilità** sono articolate, di norma, per missione e indicano il programma cui si riferiscono.

5. Le nuove o maggiori spese disposte con la legge **di stabilità** non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'articolo **9**, comma 2, lettera *f*), nella Decisione di cui all'articolo **9**, come deliberata dal Parlamento.

6. In allegato alla relazione al disegno di legge **di stabilità** sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo **17**, comma 13, con i relativi effetti finanziari, nonché le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera *h*), del presente articolo.

7. Il disegno di legge **di stabilità**, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo **17**, comma 3, è accompagnato dalla nota tecnico-illustrativa di cui all'articolo **7**, comma 2, lettera *c*). La nota è un documento conoscitivo di raccordo tra il disegno di legge di bilancio presentato alle Camere e il conto economico delle pubbliche amministrazioni, che espone i contenuti della manovra, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi. Essa contiene inoltre le previsioni del conto economico delle pubbliche amministrazioni secondo **quanto previsto all'articolo 9**, comma 2, lettera *b*), **e del relativo conto di cassa**, integrate con gli effetti della manovra di finanza pubblica per il triennio di riferimento.

8. All'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 639, le parole: «ed entro il mese di settembre la relazione previsionale e pro-

(Segue: Testo del disegno di legge)

Art. 7.

(Relazione **unificata** sull'economia e la finanza pubblica)

1. La Relazione **unificata** sull'economia e la finanza pubblica contiene:

a) l'analisi dell'andamento dell'economia e dei conti pubblici nell'anno precedente e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi indicati nella Decisione di cui all'articolo 5, **secondo la stessa articolazione della medesima Decisione**;

b) l'aggiornamento delle previsioni macroeconomiche e dei conti pubblici per il periodo di previsione della Decisione e, in caso di scostamento dagli obiettivi, le eventuali misure correttive che il Governo intende adottare;

c) le indicazioni sul fabbisogno del settore statale e sulle correlate modalità di copertura;

d) le informazioni sui conti consuntivi delle aziende di servizi delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, nonché sui conti consolidati con i risultati di gestione delle aziende partecipate delle stesse amministrazioni pubbliche.

2. La Relazione di cui al comma 1, in particolare, fornisce **in apposita sezione** le informazioni di dettaglio sui consuntivi e sulle previsioni dei conti dei principali comparti di spesa, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio. Essa fornisce inoltre i dati relativi al settore statale secondo la classifica-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

grammatica per l'anno successivo» sono soppresse.

Art. 11.

(Relazione sull'economia e la finanza pubblica)

1. La Relazione sull'economia e la finanza pubblica contiene:

a) l'analisi dell'andamento dell'economia e **del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche** nell'anno precedente e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi indicati nella Decisione di cui all'articolo 9;

b) l'aggiornamento delle previsioni macroeconomiche, **del conto economico delle amministrazioni pubbliche e dei relativi sottosettori nonché del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche** per il periodo di previsione della Decisione e, in caso di scostamento dagli obiettivi, le eventuali misure correttive che il Governo intende adottare;

c) le indicazioni sul fabbisogno **delle amministrazioni pubbliche** e sulle correlate modalità di copertura;

d) le informazioni sui conti consuntivi delle aziende di servizi delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, nonché sui conti consolidati con i risultati di gestione delle aziende **controllate** delle stesse amministrazioni pubbliche.

2. La Relazione di cui al comma 1, in particolare, fornisce le informazioni di dettaglio sui consuntivi e sulle previsioni dei conti dei principali **settori** di spesa, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio. Essa fornisce inoltre, **in apposita appendice**, i dati relativi al **bilancio** statale secondo la classi-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

zione economica con particolare riferimento alle principali tipologie di spesa, tra cui:

a) redditi da lavoro dipendente distinti tra i comparti dei Ministeri, della scuola, dei Corpi di polizia, delle Forze armate e altri;

b) consumi intermedi, distinti in funzionamento dell'amministrazione, della difesa, della sicurezza e altre spese per consumi intermedi;

c) trasferimenti correnti e in conto capitale, distinti per i principali programmi.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, in allegato alla Relazione di cui al presente articolo, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla ricaduta occupazionale, alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi.

TITOLO III

MONITORAGGIO DEI CONTI PUBBLICI

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ficazione economica con particolare riferimento alle principali tipologie di spesa, tra cui:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*.

3. Il Ministro **dello sviluppo economico** presenta alle Camere, entro il **15 aprile** dell'anno successivo a quello di riferimento, in allegato alla Relazione di cui al presente articolo, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla ricaduta occupazionale, alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi.

4. All'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 639, la parola: «marzo» è sostituita dalla seguente: «aprile».

TITOLO IV

MONITORAGGIO DEI CONTI PUBBLICI

Art. 12.

(Attuazione dell'articolo 117 della Costituzione)

1. Le disposizioni del presente titolo costituiscono attuazione dell'articolo 117, primo comma, secondo comma, lettera r), e terzo comma, della Costituzione.

(Segue: Testo del disegno di legge)

Art. 8.

(Banca dati delle amministrazioni pubbliche)

1. A decorrere dall'esercizio successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 2, comma 1, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, accessibile alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge.

2. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, relativamente agli enti territoriali. L'acquisizione dei dati potrà essere effettuata dal Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato anche attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e al consolidamento dei conti pubblici.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 13.

(Banca dati delle amministrazioni pubbliche)

1. A decorrere dall'esercizio successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 2, comma 1, **e del correlato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del presente articolo**, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, accessibile alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge.

2. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, **sentita** la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, relativamente agli enti territoriali. L'acquisizione dei dati potrà essere effettuata dal Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato anche attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e al consolidamento dei conti pubblici.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

3. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Art. 9.

(Monitoraggio dei conti pubblici)

1. In relazione alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, utilizzando i dati di cui al comma 1 dell'articolo 8, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, provvede a:

a) consolidare le operazioni delle amministrazioni pubbliche sulla base degli elementi acquisiti con le modalità di cui alla presente legge e ai correlati decreti attuativi;

b) valutare la coerenza dei bilanci di previsione delle amministrazioni pubbliche, consolidati per sottosettori, con gli obiettivi di finanza pubblica indicati nella Decisione di cui all'articolo 5;

c) valutare la coerenza della evoluzione delle grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione con gli obiettivi di cui alla lettera b) e verificare a consuntivo il conseguimento degli stessi obiettivi;

d) monitorare gli effetti finanziari delle misure previste dalla manovra di bilancio e dei principali provvedimenti adottati in corso d'anno.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. **Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 5 milioni di euro per l'anno 2009, 8 milioni di euro per l'anno 2010, 10 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012,** si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Art. 14.

(Controllo e monitoraggio dei conti pubblici)

1. In relazione alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, utilizzando **anche** i dati di cui al comma 1 dell'articolo 13, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, provvede a:

a) *identica;*

b) valutare la coerenza dei bilanci di previsione delle amministrazioni pubbliche, consolidati per sottosettori, con gli obiettivi di finanza pubblica indicati nella Decisione di cui all'articolo 9;

c) *identica;*

d) *identica;*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, una relazione sui risultati dell'amministrazione centrale, con indicazioni settoriali sugli enti soggetti al Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3. Entro il 31 maggio, il 15 ottobre e il 30 novembre il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione sui risultati conseguiti, rispettivamente a tutto il primo, il secondo e il terzo trimestre dell'anno, dalle amministrazioni pubbliche e l'eventuale aggiornamento delle stime secondo l'articolazione prevista all'articolo 3, comma 2. La relazione, presentata entro il 15 ottobre, riporta i risultati conseguiti dalle gestioni di cassa del bilancio statale e della tesoreria nei primi sei mesi dell'anno in corso, con relativo aggiornamento della stima annuale del fabbisogno del settore statale e delle relative forme di copertura. Nella relazione sono anche esposte informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente del bilancio dello Stato, sulla loro

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e) effettuare, tramite i servizi ispettivi di finanza pubblica, verifiche sulla regolarità e proficuità della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche. Per gli enti territoriali i predetti servizi effettuano verifiche volte a rilevare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e procedono altresì alle verifiche richieste dal Ministro competente all'avvio della procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

f) consentire l'accesso e l'invio in formato elettronico elaborabile dei dati di cui al comma 1 dell'articolo 13 alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

2. Il **Ministero** dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, una relazione **sul conto consolidato di cassa riferito all'amministrazione centrale, con indicazioni settoriali sugli enti degli altri comparti delle amministrazioni pubbliche tenendo conto anche delle informazioni desunte dal Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE).**

3. Entro il 31 maggio, il 15 ottobre e il 30 novembre il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione **sul conto consolidato di cassa riferito**, rispettivamente a tutto il primo, il secondo e il terzo trimestre dell'anno, **alle** amministrazioni pubbliche e l'eventuale aggiornamento delle stime secondo l'articolazione **per sottosettori prevista all'articolo 9, comma 2, lettera b), nonché sulla consistenza del debito pubblico. La relazione presentata entro il 15 ottobre riporta l'aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche e delle relative forme di copertura.** Nella relazione sono anche esposte informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente del bilancio dello Stato, sulla loro

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale. In apposito allegato a ciascuna relazione trimestrale è riportato lo stato di attuazione dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali.

4. Gli enti di previdenza, le regioni e le province autonome, le province, i comuni, le comunità montane, le università statali, le aziende sanitarie ed ospedaliere, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le autorità portuali, gli enti parchi nazionali, gli enti di ricerca e gli altri enti pubblici non economici trasmettono alla Ra-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale. In apposito allegato a ciascuna relazione trimestrale è riportato lo stato di attuazione dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali. **In apposito allegato alle relazioni di cui al presente comma sono esposti i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate che per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno, che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle finanze è tenuto ad assicurare. Nell'allegato sono altresì indicati gli scostamenti rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni.**

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze provvede a monitorare l'andamento delle entrate tributarie e contributive e a pubblicare a cadenza mensile un rapporto su tale andamento. Provvede altresì a monitorare gli effetti finanziari, sulle entrate, delle misure tributarie previste dalla manovra di bilancio e dei principali provvedimenti tributari adottati in corso d'anno. Le relazioni di cui al comma 3 presentano in allegato un'analisi dei risultati conseguiti in materia di entrata, con riferimento all'andamento di tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza di regioni e enti locali, con indicazioni relative all'attività accertativa e alla riscossione.

5. Le amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle di cui al comma 6, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesoriери o cassieri, tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. I tesoriери e i cassieri non possono accettare disposizioni

(Segue: Testo del disegno di legge)

gioneria generale dello Stato i dati trimestrali della gestione di cassa dei loro bilanci entro il giorno 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre del trimestre di riferimento secondo lo schema tipo dei prospetti determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Le province, i comuni, le comunità montane, le università statali e le aziende sanitarie ed ospedaliere inviano i prospetti trimestrali dei flussi di cassa alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti.

6. Agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati trimestrali di cassa, le province, i comuni e le comunità montane provvedono tramite i propri tesoreri sulla base dei dati desunti dai conti correnti di tesoreria da questi intrattenuti con le amministrazioni interessate. Nei confronti dei tesoreri inadempienti su denuncia del direttore della Ragioneria provinciale dello Stato, le amministrazioni potranno procedere alla risoluzione del contratto in corso.

7. In relazione all'avvio a regime della rilevazione SIOPE, gli enti di cui al comma 5 non sono più tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati trimestrali di cassa, secondo modalità e tempi definiti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Gli enti di cui al comma 5 che non adempiono regolarmente agli obblighi di cui ai precedenti commi non possono effettuare prelevamenti dai conti aperti presso la tesoreria dello Stato. La sanzione si applica anche agli enti inadempienti al SIOPE.

9. In allegato alle relazioni di cui al comma 3 sono indicate le amministrazioni ina-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

di pagamento prive della codificazione uniforme. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli organi costituzionali.

6. Gli enti di previdenza trasmettono mensilmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce con propri decreti la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6. Analogamente il Ministro provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.

8. Gli enti previdenziali privatizzati, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le autorità portuali, gli enti parco nazionale e gli altri enti pubblici che inviano i flussi trimestrali di cassa e non sono ancora assoggettati alla rilevazione SIOPE continuano a trasmettere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati trimestrali della gestione di cassa dei loro bilanci entro il 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre del trimestre di riferimento secondo lo schema tipo dei prospetti determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

9. Con l'estensione della rilevazione SIOPE agli enti di cui al comma 8, vengono meno gli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati trimestrali di cassa, secondo modalità e tempi definiti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

10. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono regolarmente agli obblighi

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

dempienti rispetto alle disposizioni di cui al comma 4. Tali amministrazioni non possono effettuare prelevamenti dai conti aperti presso la tesoreria dello Stato e ricevere versamenti a carico del bilancio dello Stato per la durata dell'inadempimento stesso.

Art. 10.

(Disposizioni speciali e transitorie per il monitoraggio dei conti pubblici)

1. Nelle more della realizzazione della banca dati di cui all'articolo 8, per le finalità di monitoraggio e controllo dei conti pubblici, le amministrazioni pubbliche, nonché gli altri enti e società per i quali è comunque previsto l'invio dei bilanci alle amministrazioni vigilanti, sono tenuti all'invio telematico alla Ragioneria generale dello Stato dei dati relativi ai bilanci di previsione, alle relative variazioni e ai conti consuntivi, nonché di tutte le informazioni necessarie alle verifiche di cui all'articolo 9 sulla base di schemi e modalità indicati con determina del Ragioniere generale dello Stato. Dalle disposizioni del presente comma sono esclusi gli enti e organismi pubblici territoriali e loro associazioni, nonché gli enti ed organismi dagli stessi vigilati.

2. A decorrere dalla data di pubblicazione della determina del Ragioniere generale dello Stato, non trovano più applicazione le modalità di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

Art. 11.

(Potenziamento del monitoraggio attraverso attività revisori e sindaci)

1. Al fine di dare attuazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

di cui ai commi 5, 6 e 8 non possono effettuare prelevamenti dai conti aperti presso la tesoreria dello Stato. In allegato alle relazioni di cui al comma 3 sono indicate le amministrazioni inadempienti rispetto alle disposizioni di cui al comma 5.

Art. 15.

(Disposizioni speciali e transitorie per il monitoraggio dei conti pubblici)

1. Nelle more della realizzazione della banca dati di cui all'articolo 13, per le finalità di monitoraggio e controllo dei conti pubblici, le amministrazioni pubbliche, nonché gli altri enti e società per i quali è comunque previsto l'invio dei bilanci alle amministrazioni vigilanti, sono tenuti all'invio telematico alla Ragioneria generale dello Stato dei dati relativi ai bilanci di previsione, alle relative variazioni e ai conti consuntivi, nonché di tutte le informazioni necessarie alle verifiche di cui all'articolo 14 sulla base di schemi e modalità indicati con determina del Ragioniere generale dello Stato. Dalle disposizioni del presente comma sono esclusi gli enti e organismi pubblici territoriali e loro associazioni, nonché gli enti ed organismi dagli stessi vigilati.

2. *Identico.*

Art. 16.

(Potenziamento del monitoraggio attraverso attività revisori e sindaci)

1. Al fine di dare attuazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

andamenti della finanza pubblica, di cui all'articolo 9, funzionali alla tutela dell'unità economica della Repubblica, ove non già prevista dalla normativa vigente, è assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche con esclusione degli enti e organismi pubblici territoriali e degli enti ed organismi da quest'ultimi vigilati, fermo restando il numero dei componenti del collegio.

2. Al fine di assicurare, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, il coordinamento della finanza pubblica nonché il monitoraggio della situazione economico-finanziaria del Servizio sanitario nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la composizione numerica e i requisiti professionali del collegio sindacale delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, assicurando comunque, ove non già previsto dalla normativa vigente, la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia all'atto del rinnovo del collegio dei revisori o del collegio sindacale interessati.

4. I collegi di cui ai commi 1 e 2 devono riferire, nei verbali relativi alle verifiche effettuate, circa l'osservanza degli adempimenti previsti dalla presente legge e da direttive emanate dalle amministrazioni vigilanti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

andamenti della finanza pubblica, di cui all'articolo **14**, funzionali alla tutela dell'unità economica della Repubblica, ove non già prevista dalla normativa vigente, è assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche con esclusione degli enti e organismi pubblici territoriali e degli enti ed organismi da quest'ultimi vigilati, fermo restando il numero **dei revisori** e dei componenti del collegio.

2. *Identico.*

3. **Le leggi regionali approvate in attuazione dei principi di cui al comma 2 trovano applicazione** all'atto del rinnovo del collegio dei revisori o del collegio sindacale interessati.

4. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

TITOLO IV
LA COPERTURA DELLE LEGGI

Art. 12.

(Copertura finanziaria delle leggi)

1. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma 11, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 13, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura;

c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TITOLO V
LA COPERTURA DELLE LEGGI

Art. 17.

(Copertura finanziaria delle leggi)

1. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma 12, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

b) *identica;*

c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

nuovi o maggiori oneri attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti dalla dismissione di beni immobili ovvero dai condoni fiscali e contributivi.

2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Gli oneri recati dai decreti legislativi, non quantificabili al momento dell'approvazione della legge di delega, trovano copertura nei medesimi decreti o in norme contenute in altre leggi. **Qualora la legge di delega comporti l'adozione di più norme onerose, anche in decreti legislativi aventi effetti di segno opposto, il complesso dei mezzi di copertura è individuato nel primo decreto legislativo adottato.** Tale decreto è corredato di una relazione tecnica, di cui al comma 3, che dà conto degli effetti finanziari complessivi derivanti dall'esercizio della delega.

3. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa e del relatore che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nuovi o maggiori oneri **di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale o non ricorrenti.**

2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Gli oneri recati dai decreti legislativi, non **quantificati** al momento dell'approvazione della legge di delega, **possono trovare copertura esclusivamente in norme contenute in altre leggi. I decreti sono corredati della** relazione tecnica, di cui al comma 3, che dà conto degli effetti finanziari complessivi derivanti dall'esercizio della delega.

3. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa e del relatore che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. **Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.** Nella relazione sono indi-

(Segue: Testo del disegno di legge)

4. Nel definire la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, qualora siano prevedibili **specifici e rilevanti** effetti sugli andamenti tendenziali del fabbisogno del settore pubblico e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce i relativi elementi di valutazione nella relazione tecnica di cui al comma 3 del presente articolo, con specifico riferimento agli effetti che le innovazioni hanno sugli andamenti tendenziali e ai criteri per la quantificazione e alla compensazione di tali effetti sul fabbisogno del settore pubblico e sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

5. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati.

6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una relazione tecnica formulata secondo le modalità di cui al comma 3.

7. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la rela-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

cati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, **nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del fabbisogno di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nella Decisione di cui all'articolo 9 ed eventuali successivi aggiornamenti.**

4. Nel definire la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, qualora siano prevedibili effetti sugli andamenti tendenziali del fabbisogno del settore pubblico e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, **diversi da quelli quantificati ai fini del saldo netto da finanziare**, il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce i relativi elementi di valutazione nella relazione tecnica di cui al comma 3 del presente articolo, con specifico riferimento agli effetti che le innovazioni hanno sugli andamenti tendenziali e ai criteri per la quantificazione e alla compensazione di tali effetti sul fabbisogno del settore pubblico e sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

5. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. **La relazione tecnica deve essere trasmessa entro trenta giorni dalla richiesta. I dati devono essere trasmessi in formato telematico.**

6. *Identico.*

7. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la rela-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

zione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica, nonché ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni. **Per le disposizioni legislative recanti oneri a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, la relazione riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.** Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziare in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime. La relazione tecnica fornisce altresì i dati e gli elementi idonei a consentire la verifica della congruità della clausola di salvaguardia di cui al comma 1 sulla base dei requisiti indicati dal comma 12.

8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 è aggiornata all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alla Camere una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

zione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica, nonché ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni. Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziare in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime. La relazione tecnica fornisce altresì i dati e gli elementi idonei a consentire la verifica della congruità della clausola di salvaguardia di cui al comma 1 sulla base dei requisiti indicati dal comma 12.

8. *Identico.*

9. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

tecniche di quantificazione degli oneri. La Corte riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti, con le modalità previste dai regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega.

10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.

11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi **interni** di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze.

12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'economia e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

10. *Identico.*

11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza, **dandone completa informazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.**

12. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

delle finanze adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al comma 12 allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e può assumere le conseguenti iniziative legislative. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.

(Si veda il comma 2 dell'articolo 13)

Art. 13.

(Fondi speciali)

1. La legge finanziaria prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi indicati nella Decisione di cui all'articolo 5. In tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al comma 12 allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e può assumere le conseguenti iniziative legislative. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, **fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.**

14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi di iniziativa governativa che prevedono l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi interessati.

Art. 18.

(Fondi speciali)

1. La legge **di stabilità** prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi indicati nella Decisione di cui all'articolo 9. In tabelle allegate alla legge **di stabilità** sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

alla copertura dei predetti provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri. Nella relazione illustrativa del disegno di legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento proposto per ciascun Ministero. I fondi speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in appositi fondi la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza e cassa di programmi esistenti o di nuovi programmi, può avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.

2. Le disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi di iniziativa governativa che prevedono l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi interessati.

3. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da quelle previste nelle relative tabelle per la copertura finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi riguardino spese di primo intervento per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.

4. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a progetti di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono, costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, ovvero ad obbligazioni risultanti dai contratti o dai provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 3, lettera e), la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purché il

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

alla copertura dei predetti provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri. Nella relazione illustrativa del disegno di legge **di stabilità**, con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento proposto per ciascun Ministero. I fondi speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in appositi fondi la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza e cassa di programmi esistenti o di nuovi programmi, può avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.

Soppresso

(Si veda il comma 14 dell'articolo 17)

2. Identico.

3. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a progetti di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono, costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, **la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio cui si riferisce purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze. In tal caso, le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dall'articolo 6, comma 3, lettera *b*).

Art. 14.

(Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico)

1. Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.

2. Ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, le regioni sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 12.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dell'anno successivo. Gli importi di cui all'articolo 10, comma 3, lettera *e*), non utilizzati al termine dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze. In tal caso, le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dall'articolo 10, comma 3, lettera *a*).

Art. 19.

(Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico)

1. *Identico.*

2. Ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, le regioni **e le province autonome di Trento e di Bolzano** sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

TITOLO V
IL BILANCIO DELLO STATO

CAPO I
BILANCIO DI PREVISIONE
DELLO STATO

Art. 15.

(Anno finanziario)

1. La gestione finanziaria dello Stato si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e cassa.

2. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 10 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 16.

(Bilancio di previsione)

1. Il disegno di legge del bilancio annuale di previsione è formato sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), nella Decisione di cui al medesimo articolo 5.

2. Il disegno di legge del bilancio di previsione espone per l'entrata e per la spesa le unità di voto determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attività. Per la spesa, le unità di voto sono costituite dai programmi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa **da ciascun Ministero**. La realizza-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TITOLO VI
IL BILANCIO DELLO STATO

CAPO I
BILANCIO DI PREVISIONE
DELLO STATO

Art. 20.

(Anno finanziario)

1. *Identico.*

2. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il **1° gennaio** e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 21.

(Bilancio di previsione)

1. Il disegno di legge del bilancio annuale di previsione è formato sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati, ai sensi dell'articolo **9**, comma 2, lettera a), nella Decisione di cui al medesimo articolo **9**.

2. Il disegno di legge del bilancio di previsione espone per l'entrata e, **per ciascun Ministero**, per la spesa le unità di voto determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attività. Per la spesa, le unità di voto sono costituite dai programmi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

zione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa.

3. In relazione ad ogni singola unità di voto sono indicati:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;

c) le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale;

d) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per pagate le somme erogate dalla Tesoreria.

4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione a ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le spese correnti, con indicazione delle spese di personale, e le spese d'investimento, con indicazione delle acquisizioni di attività finanziarie. Nell'ambito del programma è inoltre indicata la quota delle spese inderogabili e la quota di spese non inderogabili.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, **corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.**

3. *Identico.*

4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione a ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le spese correnti, con indicazione delle spese di personale, e le spese d'investimento, con indicazione delle acquisizioni di attività finanziarie. Nell'ambito del programma è inoltre indicata la quota delle spese **rimodulabili e non rimodulabili.**

5. Le spese non rimodulabili sono quelle per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione. Rientrano in tale categoria le spese definite «oneri inderogabili» e quelle di adeguamento al fabbisogno per le quali sussistono i requi-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

5. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le previsioni di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 3. Le previsioni di spesa di cui alle lettere *b)* e *d)* costituiscono, rispettivamente, i limiti per le autorizzazioni di impegno e di pagamento. Con appositi riassunti a corredo di ciascuno stato di previsione della spesa, le dotazioni relative ad ogni programma sono riepilogate secondo l'analisi economica e funzionale, con il raccordo con il sistema di contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione.

6. Il bilancio di previsione, oggetto di un unico disegno di legge, è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, con le allegate appendici dei bilanci delle amministrazioni autonome, e dal quadro generale riassuntivo con riferimento al triennio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

siti di cui al precedente periodo. Per «oneri inderogabili» si intendono le spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione; tali parametri possono essere determinati sia da leggi che da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette «spese obbligatorie», ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi, quelle derivanti da obblighi comunitari ed internazionali, le spese per ammortamento di mutui a totale carico dello Stato, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa.

6. Le spese rimodulabili si dividono in «fattori legislativi» e in spese di adeguamento al fabbisogno diverse da quelle di cui al comma 5. Per fattori legislativi si intendono le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio. I fattori legislativi sono rimodulabili ai sensi del comma 11.

7. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le previsioni di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 3. Le previsioni di spesa di cui alle lettere *b)* e *d)* costituiscono, rispettivamente, i limiti per le autorizzazioni di impegno e di pagamento. Con appositi riassunti a corredo di ciascuno stato di previsione della spesa, le dotazioni relative ad ogni programma sono riepilogate secondo l'analisi economica e funzionale, con il raccordo con il sistema di contabilità nazionale e **dei relativi conti satellite** per i conti del settore della pubblica amministrazione.

8. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

7. Ciascuno stato di previsione riporta:

a) la nota preliminare, che si colloca all'interno del ciclo di pianificazione strategica e costituisce il punto di raccordo tra quest'ultima e la previsione di bilancio. Essa illustra il quadro di riferimento in cui l'amministrazione si trova ad operare e indica le priorità politiche e gli obiettivi che le amministrazioni intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

9. È allegata a ciascuno stato di previsione del disegno di legge di bilancio una scheda illustrativa del contenuto di ogni programma e delle leggi che lo finanziano con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale. Negli stessi allegati sono contenute tutte le informazioni e i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, necessarie all'attuazione del programma, nonché gli interventi programmati con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. Tali schede sono aggiornate al momento dell'approvazione della legge di bilancio e comunque trimestralmente in modo da tenere conto delle modifiche apportate alle previsioni iniziali attraverso le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali sono analiticamente motivate anche in relazione alla loro tipologia e natura. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del trimestre di riferimento. A ciascuno stato di previsione è altresì allegato per ogni programma l'elenco dei capitoli, articoli e relativi stanziamenti classificati tra le spese non rimodulabili, con distinta indicazione degli oneri inderogabili e delle spese di adeguamento al fabbisogno di cui al comma 5. Analoga indicazione è fornita anche per i fattori legislativi.

10. *Identico:*

a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente, nonché gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nel-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

con il programma generale dell'azione di Governo. A tal fine la nota individua, con la disaggregazione per capitolo, le risorse dirette a realizzare i predetti obiettivi e riporta gli indicatori di efficienza e di efficacia per la misurazione del grado di raggiungimento degli stessi coerenti con quelli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f). La nota illustra, inoltre, i criteri di formulazione delle previsioni di spesa, con riguardo in particolare alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, nonché i criteri per la previsione delle entrate relative alle principali imposte e tasse. Per le entrate essa specifica, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente, nonché gli effetti connessi alle disposizioni normative introdotte nell'esercizio recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

L'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Per la spesa, si compone di due sezioni:

1) **la prima sezione, concernente il piano degli obiettivi correlati a ciascun programma ed i relativi indicatori di *performance*, riporta le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera, illustra le priorità politiche, espone le attività e indica gli obiettivi riferiti a ciascun programma di spesa, che le amministrazioni intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo. A tal fine il documento indica le risorse destinate alla realizzazione dei predetti obiettivi e riporta gli indicatori di realizzazione ad essi riferiti, nonché i criteri e i parametri utilizzati per la loro quantificazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le metodologie per la definizione degli indicatori di realizzazione contenuti nella nota integrativa;**

2) **la seconda sezione, relativa ai programmi e alle corrispondenti risorse finanziarie, illustra il contenuto di ciascun programma di spesa, i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo in particolare alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale. Nella stessa sezione sono contenute tutte le informazioni e i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, necessarie all'attuazione del programma, gli interventi programmati con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

b) in apposito allegato conoscitivo relativo alla spesa, il *budget* economico della relativa amministrazione. Il *budget* riporta i costi previsti dai centri di costo dell'amministrazione distinti per programmi e per natura e il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche a quelle finanziarie.

8. Con il progetto di bilancio, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, possono essere proposte variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie di ciascun programma di una stessa missione, fatta eccezione per le spese corrispondenti ad oneri inderogabili. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte le autorizzazioni legislative ed i relativi importi di pertinenza per ciascun programma **con distinzione di quelle concernenti oneri inderogabili e quelle relative ad altre spese**. Nel medesimo allegato sono altresì indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propone la modifica e il corrispondente importo.

9. Le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare formano oggetto di apposita nota di variazioni.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione, allegata al disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione, con motivata indicazione programmatica sulla destinazione alle aree depresse del territorio nazionale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, con-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

conto capitale. La nota integrativa è aggiornata al momento dell'approvazione della legge di bilancio;

b) in apposito allegato conoscitivo relativo alla spesa, il **budget dei costi** della relativa amministrazione. **Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di costo. Il budget espone le previsioni formulate dai centri di costo dell'amministrazione ed include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.**

11. Con il progetto di bilancio, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, possono essere proposte variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie di ciascun programma di una stessa missione, fatta eccezione per le spese corrispondenti ad oneri **non rimodulabili**. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte le autorizzazioni legislative ed i relativi importi di pertinenza per ciascun programma. Nel medesimo allegato sono altresì indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propone la modifica e il corrispondente importo.

12. *Identico.*

13. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

vertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e alle aree destinatarie degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in conformità della normativa comunitaria, nonché alle aree montane, delle spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per gli interventi di rispettiva competenza nell'ammontare totale e suddiviso per regioni.

11. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte, per unità di voto, le risorse destinate alle aree previste dal comma 10, relativamente alle spese correnti per il personale in attività di servizio e per trasferimenti, nonché per tutte le spese in conto capitale, con esclusione delle erogazioni per finalità non produttive.

12. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte, per programmi, le risorse destinate alle singole realtà regionali distinte tra spese correnti e spese in conto capitale.

13. L'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo è disposta, nell'ordine, con distinti articoli del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa.

14. L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli 21, 22, 23 e 24 è disposta con apposite norme.

15. Con apposita norma della legge che approva il bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito, in relazione alla indicazione del fabbisogno del settore statale, effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera e), l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare.

16. Alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto del Ministro

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

14 In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte, per unità di voto, le risorse destinate alle aree previste dal comma **13**, relativamente alle spese correnti per il personale in attività di servizio e per trasferimenti, nonché per tutte le spese in conto capitale, con esclusione delle erogazioni per finalità non produttive.

15. Identico.

16. Identico.

17 L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli **26, 27, 28** e **29** è disposta con apposite norme.

18. Con apposita norma della legge che approva il bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito, in relazione alla indicazione del fabbisogno del settore statale, effettuata ai sensi dell'articolo **9**, comma, 2 lettera c), l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare.

19. Identico.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le unità di voto sono ripartite in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai dirigenti generali responsabili della gestione. Viene altresì data informazione del raccordo tra il bilancio di previsione dello Stato approvato e il sistema di contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione.

Art. 17.

(Bilancio pluriennale)

1. Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato in termini di competenza dal Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi indicati nella Decisione di cui all'articolo 5, e copre un periodo di tre anni. Il bilancio pluriennale, redatto in base alla legislazione vigente per missioni e programmi, in termini di competenza e di cassa, espone separatamente:

a) l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente - bilancio pluriennale a legislazione vigente;

b) le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nella Decisione di cui all'articolo 5 - bilancio pluriennale programmatico.

2. Il bilancio pluriennale di cui al comma 1 è integrato con gli effetti della legge finanziaria e **degli eventuali provvedimenti**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

20. Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono annessi, secondo le rispettive competenze, i conti consuntivi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

Art. 22.

(Bilancio pluriennale)

1. Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato in termini di competenza dal Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi indicati nella Decisione di cui all'articolo 9, e copre un periodo di tre anni. Il bilancio pluriennale, redatto in base alla legislazione vigente per missioni e programmi, in termini di competenza e di cassa, espone separatamente:

a) l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente - bilancio pluriennale a legislazione vigente, **di cui all'articolo 21;**

b) le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nella Decisione di cui all'articolo 9 - bilancio pluriennale programmatico.

2. Il bilancio pluriennale di cui al comma 1 è integrato con gli effetti della legge **di stabilità. Esso non comporta autorizzazione a**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

collegati alla manovra di bilancio già approvati.

Art. 18.

(Formazione del bilancio)

1. In sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione, tenuto conto delle istruzioni fornite annualmente con apposita circolare dal Ministero dell'economia e delle finanze, i Ministri indicano, anche sulla base delle proposte dei dirigenti responsabili della gestione dei programmi, gli obiettivi di ciascun Dicastero e quantificano le risorse necessarie per il loro raggiungimento anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa. Le proposte sono formulate sulla base della legislazione vigente.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze valuta successivamente la congruità e la coerenza tra gli obiettivi perseguiti da ciascun Ministero e le risorse richieste per la loro realizzazione, tenendo anche conto dello stato di attuazione dei programmi in corso e dei risultati conseguiti negli anni precedenti in termini di efficacia e di efficienza della spesa. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze tiene conto anche delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 69, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, del Rapporto di cui all'articolo 30, comma 2, della presente legge, e dei risultati dell'attività di analisi e revisione della spesa di cui all'articolo 34 della medesima legge.

3. Gli schemi degli stati di previsione di entrata e di spesa, verificati in base a quanto previsto al comma 2, formano il disegno di legge di approvazione del bilancio a legi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

riscuotere le entrate e ad eseguire le spese ivi contemplate ed è aggiornato annualmente.

Art. 23.

(Formazione del bilancio)

1. In sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione, tenuto conto delle istruzioni fornite annualmente con apposita circolare dal Ministero dell'economia e delle finanze, i Ministri indicano, anche sulla base delle proposte dei dirigenti responsabili della gestione dei programmi, gli obiettivi di ciascun Dicastero e quantificano le risorse necessarie per il loro raggiungimento anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa. Le proposte sono formulate sulla base della legislazione vigente, **con divieto di previsioni basate sul mero calcolo della spesa storica incrementale.**

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze valuta successivamente la congruità e la coerenza tra gli obiettivi perseguiti da ciascun Ministero e le risorse richieste per la loro realizzazione, tenendo anche conto dello stato di attuazione dei programmi in corso e dei risultati conseguiti negli anni precedenti in termini di efficacia e di efficienza della spesa. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze **tiene conto anche delle risultanze illustrate nella nota integrativa al rendiconto di cui all'articolo 35, comma 2, delle risultanze delle attività di analisi dei nuclei di cui all'articolo 39, comma 1, nonché del Rapporto di cui all'articolo 41.**

3. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

slazione vigente predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze.

4. La legge di bilancio è formata apportando al disegno di legge di cui al comma 3 le variazioni determinate dalla legge finanziaria **e dagli eventuali provvedimenti collegati.**

Art. 19.

(Integrità, universalità ed unità del bilancio)

1. I criteri dell'integrità, dell'universalità e dell'unità del bilancio dello Stato costituiscono profili attuativi dell'articolo 81 della Costituzione.

2. Sulla base del criterio dell'integrità, tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.

3. Sulla base dei criteri dell'universalità e dell'unità, è vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati dalla legge di riordino complessivo della materia.

4. È vietata altresì l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi e le quote di proventi riscossi per conto di enti, le oblazioni e simili, fatte a scopo determinato.

5. Restano valide le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione ai capitoli di spesa di particolari entrate.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. La legge di bilancio è formata apportando al disegno di legge di cui al comma 3 le variazioni determinate dalla legge **di stabilità.**

Art. 24.

(Integrità, universalità ed unità del bilancio)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Sulla base dei criteri dell'universalità e dell'unità, è vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati **in base all'articolo 42, comma 2, lettera n).**

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: Testo del disegno di legge)

CAPO II
LE ENTRATE
E LE SPESE DELLO STATO

Art. 20.

(Classificazione delle entrate e delle spese)

1. Le entrate dello Stato sono ripartite in:

a) titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extratributaria o che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall'accensione di prestiti;

b) ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi;

c) tipologie, ai fini dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei cespiti;

d) categorie, secondo la natura dei cespiti;

e) capitoli, eventualmente suddivisi in articoli secondo il rispettivo oggetto, ai fini della rendicontazione.

2. Le spese dello Stato sono ripartite in:

a) missioni, che individuano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica;

b) programmi, ai fini dell'approvazione parlamentare. I programmi sono suddivisi in macroaggregati per spese di funzionamento, per interventi, per oneri comuni di parte corrente, per investimenti e per oneri comuni in conto capitale. In autonome previsioni è esposto il rimborso di passività finanziarie;

c) capitoli, secondo l'oggetto della spesa. I capitoli costituiscono le unità elementari

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

CAPO II
LE ENTRATE
E LE SPESE DELLO STATO

Art. 25.

(Classificazione delle entrate e delle spese)

1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) programmi, ai fini dell'approvazione parlamentare. I programmi sono suddivisi in macroaggregati per spese di funzionamento, per interventi, **per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi, per oneri del debito pubblico**, per oneri comuni di parte corrente, per investimenti e per oneri comuni in conto capitale. In autonome previsioni è esposto il rimborso di passività finanziarie;

c) capitoli, secondo l'oggetto della spesa. I capitoli, **classificati secondo il conte-**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

ai fini della gestione e della rendicontazione e possono essere ripartiti in articoli e classificati secondo il contenuto economico e funzionale.

3. La classificazione economica e quella funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione.

4. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è presentato un quadro contabile da cui risultino:

a) le categorie in cui viene classificata la spesa di bilancio secondo l'analisi economica;

b) le funzioni-obiettivo di primo e secondo livello in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale. **La classificazione economica e quella funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione.**

5. In appendice al quadro contabile di cui al comma 4, appositi prospetti danno dimostrazione degli eventuali incroci tra i diversi criteri di ripartizione.

6. La numerazione delle unità di voto, delle categorie e dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione.

7. Nel quadro generale riassuntivo, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa, è data distinta indicazione:

a) del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle spese correnti («risparmio pubblico»);

b) del risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nuto economico e funzionale, costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione **e possono essere ripartiti in articoli.**

3. La classificazione economica e quella funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale **e dei relativi conti satellite** per i conti del settore della pubblica amministrazione.

4. *Identico:*

a) *identica;*

b) **le classi fino al terzo livello della classificazione COFOG (*Classification of the functions of government*)** in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale.

5. In appendice al quadro contabile di cui al comma 4, appositi prospetti danno dimostrazione degli eventuali incroci tra i diversi criteri di ripartizione **e del raccordo tra le classi COFOG e le missioni e i programmi.**

6. *Identico.*

7. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

conferimenti, nonché la concessione e la riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di prestiti («indebitamento o accrescimento netto»);

c) del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e da tutte le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti («saldo netto da finanziare o da impiegare»);

d) del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese («ricorso al mercato»).

Art. 21.

(Fondo di riserva per le spese obbligatorie)

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per le spese obbligatorie» la cui dotazione è determinata, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento delle dotazioni sia di competenza sia di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio.

3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è allegato l'elenco dei capitoli di cui al comma 2, da approvare, con apposito articolo, con la legge di approvazione del bilancio.

Art. 22.

(Fondi speciali per la reinscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale)

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 26.

(Fondo di riserva per le spese obbligatorie)

Identico

Art. 27.

(Fondi speciali per la reinscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale)

Identico

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto capitale, rispettivamente, un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa» e un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa», le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati.

Art. 23.

(Fondo di riserva per le spese impreviste)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per le spese impreviste» per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui all'articolo 21 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.

2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza sia quelle di cassa dei capitoli interessati.

3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è allegato un elenco da approvare, con apposito

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 28.

(Fondo di riserva per le spese impreviste)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per le spese impreviste» per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui all'articolo 26 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

articolo, con la legge di approvazione del bilancio, delle spese per le quali si può esercitare la facoltà di cui al comma 2.

4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui al comma 2, con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo.

Art. 24.

(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un «fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa» il cui stanziamento è annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, da comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di cassa dei capitoli iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni statali, le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni dei capitoli medesimi, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica.

Art. 25.

(Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente)

1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva, l'onere per competenza relativo al primo anno di applicazione, nonché le quote di competenza attribuite a ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale; la legge fi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

Art. 29.

(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

Identico

Art. 30.

(Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente)

1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva, l'onere per competenza relativo al primo anno di applicazione, nonché le quote di competenza attribuite a ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale; la legge di

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

nanziaria può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nei limiti dell'autorizzazione complessiva ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera *d*).

2. Le amministrazioni e gli enti pubblici possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi di cui al comma 1 ovvero nei limiti indicati nella legge finanziaria. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

3. Le leggi di spesa che autorizzano l'iscrizione in bilancio di contributi pluriennali stabiliscono anche, qualora la natura degli interventi lo richieda, le relative modalità di utilizzo, mediante:

a) autorizzazione concessa al beneficiario, a valere sul contributo stesso, a stipulare operazioni di mutui con istituti di credito il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato. In tal caso il debito si intende assunto dallo Stato che provvede, attraverso specifica delega del beneficiario medesimo, ad erogare il contributo direttamente all'istituto di credito;

b) spesa ripartita da erogare al beneficiario secondo le scadenze temporali stabilite dalla legge.

4. Nel caso si proceda all'utilizzo dei contributi pluriennali secondo le modalità di cui al comma 3, lettera *a*), al momento dell'attivazione dell'operazione le amministrazioni che erogano il contributo sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato il piano di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della quota capitale e della quota interessi. Sulla base di tale comunicazione il Ministero procede a suddividere il contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso di passività finanziarie.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

stabilità può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nei limiti dell'autorizzazione complessiva ai sensi dell'articolo **10**, comma 3, lettera *d*).

2. Le amministrazioni **pubbliche** possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi di cui al comma 1 ovvero nei limiti indicati nella legge **di stabilità**. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

3. *Identico.*

4. Nel caso si proceda all'utilizzo dei contributi pluriennali secondo le modalità di cui al comma 3, lettera *a*), al momento dell'attivazione dell'operazione le amministrazioni che erogano il contributo sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato il piano di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della quota capitale e della quota interessi. Sulla base di tale comunicazione il Ministero procede a **iscrivere** il contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso di passività finanziarie.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche a tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio per i quali siano già state attivate in tutto o in parte le relative operazioni di mutuo.

6. Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse, nel caso in cui si tratti di spesa obbligatoria, indicano altresì l'onere a regime e la relativa copertura finanziaria. Nel caso in cui l'onere a regime è superiore a quello indicato per il terzo anno del triennio di riferimento, la copertura segue il profilo temporale dell'onere.

7. Il disegno di legge finanziaria indica, in apposito allegato, per ciascuna legge di spesa pluriennale di cui all'articolo 6, comma 3, lettera *d*), i residui di stanziamento in essere al 30 giugno dell'anno in corso e, ove siano previsti versamenti in conti correnti o contabilità speciali di tesoreria, le giacenze in essere alla medesima data.

8. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche.

9. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione della valutazione nella fase di pianificazione delle opere al fine di consentire procedure di confronto e selezione dei progetti e definizione delle priorità;

b) predisposizione da parte del Ministero competente di linee guida obbligatorie e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche a tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio per i quali siano già state attivate **alla data di entrata in vigore della presente legge** in tutto o in parte le relative operazioni di mutuo.

6. Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. **Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di stabilità a norma dell'articolo 10, comma 3, lettera *d*), secondo periodo.** Nel caso in cui l'onere a regime è superiore a quello indicato per il terzo anno del triennio di riferimento, la copertura segue il profilo temporale dell'onere.

7. Il disegno di legge **di stabilità** indica, in apposito allegato, per ciascuna legge di spesa pluriennale di cui all'articolo **10**, comma 3, lettera *d*), i residui di stanziamento in essere al 30 giugno dell'anno in corso e, ove siano previsti versamenti in conti correnti o contabilità speciali di tesoreria, le giacenze in essere alla medesima data.

8. *Identico.*

9. I decreti legislativi di cui al comma **8** sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) *identica*;

b) *identica*;

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

standardizzate per la valutazione degli investimenti;

c) garanzia di indipendenza e professionalità dei valutatori anche attraverso l'utilizzo di competenze interne agli organismi di valutazione esistenti, con il ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate professionalità e per valutazioni particolarmente complesse;

d) potenziamento e sistematicità della valutazione *ex post* sull'efficacia e sull'utilità degli interventi infrastrutturali, rendendo pubblici gli scostamenti rispetto alle valutazioni *ex ante*;

e) separazione del finanziamento dei progetti da quello delle opere attraverso la costituzione di due appositi fondi. Al «fondo progetti» si accede a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilità; al «fondo opere» si accede solo dopo il completamento della progettazione definitiva;

f) adozione di regole trasparenti per le informazioni relative al finanziamento e ai costi delle opere; previsione dell'invio di relazioni annuali alle Camere e procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai risultati ottenuti;

g) previsione di un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico del finanziamento in caso di mancato avvio delle opere entro i termini stabiliti.

Art. 26.

(*Garanzie statali*)

1. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) adozione di regole trasparenti per le informazioni relative al finanziamento e ai costi delle opere; previsione dell'invio di relazioni annuali **in formato telematico** alle Camere e procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai risultati ottenuti;

g) previsione di un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico **definanziamento** in caso di mancato avvio delle opere entro i termini stabiliti.

Art. 31.

(*Garanzie statali*)

Identico

(Segue: Testo del disegno di legge)

Art. 27.

(Esercizio provvisorio)

1. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

2. Durante l'esercizio provvisorio, la gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi.

3. Le limitazioni di cui al comma 2 si intendono riferite sia alle autorizzazioni di impegno sia a quelle di pagamento.

Art. 28.

(Assestamento e variazioni di bilancio)

1. Ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze può presentare alle Camere, ove ne ricorrano le condizioni, un disegno di legge ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione indicando, per ciascun capitolo, sia le dotazioni di competenza sia di cassa.

3. Con il provvedimento di cui al comma 1 possono essere proposte variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative a programmi di una stessa missione con le modalità indicate dall'articolo 16, comma 8.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 32.

(Esercizio provvisorio)

Identico

Art. 33.

(Assestamento e variazioni di bilancio)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Con il provvedimento di cui al comma 1 possono essere proposte variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative a programmi di una stessa missione con le modalità indicate dall'articolo 21, comma 11.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

4. Nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie interne a ciascun programma, fatta eccezione per le spese corrispondenti ad oneri inderogabili, su proposta dei Ministri competenti. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.

Art. 29.
(*Impegni*)

1. I dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate in bilancio. Restano ferme le disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini di spesa ad Organi costituzionali dello Stato dotati di autonomia contabile.

2. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dallo Stato a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

3. Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso.

4. Previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico di esercizi successivi, nei limiti delle risorse stanziare nel bilancio pluriennale a legislazione vigente, ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, e quando si tratti di spese continuative e ricorrenti, se l'amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza.

5. Le spese per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni conge-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. Nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie interne a ciascun programma, **relativamente alle spese per adeguamento al fabbisogno nell'ambito delle spese rimodulabili**, su proposta dei Ministri competenti. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.

Art. 34.
(*Impegni*)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze, **con salvaguardia della compatibilità con il fabbisogno e l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche**, per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico di esercizi successivi, nei limiti delle risorse stanziare nel bilancio pluriennale a legislazione vigente, ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, e quando si tratti di spese continuative e ricorrenti, se l'amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza.

5. Le spese per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni conge-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

neri sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti.

6. Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedano opere o interventi ripartiti in più esercizi si applicano le disposizioni dell'articolo 25, comma 2.

7. Alla chiusura dell'esercizio finanziario il 31 dicembre, nessuno impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le Ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate si astengono dal ricevere atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno.

CAPO III

IL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Art. 30.

(Risultanze della gestione)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di giugno, il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente. Il relativo disegno di legge è corredato di apposita nota preliminare generale.

2. Al rendiconto di cui al comma 1 è allegato per ciascuna amministrazione un rapporto che, in coerenza con le indicazioni contenute nella nota preliminare allegata al

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

neri sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti, **fatta eccezione per le competenze dovute a titolo di arretrati relativi ad anni precedenti derivanti da rinnovi contrattuali per le quali è consentita l'imputazione in conto residui.**

6. Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedano opere o interventi ripartiti in più esercizi si applicano le disposizioni dell'articolo **30**, comma 2.

7. *Identico.*

CAPO III

IL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Art. **35.**

(Risultanze della gestione)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di giugno, il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente, **articolato per missioni e programmi.** Il relativo disegno di legge è corredato di apposita nota preliminare generale.

2. **Al rendiconto di cui al comma 1 è allegata per ciascuna amministrazione una nota integrativa, articolata per missioni e programmi in coerenza con le indicazioni**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

bilancio di previsione, espone lo stato di attuazione dei programmi e i risultati conseguiti, anche con riferimento allo scenario socio-economico, alle priorità politiche, agli obiettivi e agli indicatori di efficienza e di efficacia utilizzati per la misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi stessi, motivandone gli eventuali scostamenti. Gli indicatori di efficienza e di efficacia adottati si adeguano alle metodologie stabilite nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f).

3. I regolamenti parlamentari stabiliscono le modalità e la tempistica del controllo, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, dello stato di attuazione dei programmi e delle relative risorse finanziarie.

Art. 31.

*(Elementi del conto del bilancio
e del conto del patrimonio)*

1. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel ren-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

contenute nella nota integrativa al bilancio di previsione. La nota integrativa al rendiconto si compone di due sezioni:

a) la prima sezione contiene il rapporto sui risultati, che espone l'analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 21, comma 10, lettera a), numero 1). Ciascuna amministrazione, in coerenza con lo schema e gli indicatori contenuti nella nota integrativa al bilancio di previsione, illustra, con riferimento allo scenario socio-economico e alle priorità politiche, lo stato di attuazione degli obiettivi riferiti a ciascun programma, i risultati conseguiti e le relative risorse utilizzate, anche con l'indicazione dei residui accertati, motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto nella nota di cui all'articolo 21, comma 10, lettera a);

b) la seconda sezione illustra, con riferimento ai programmi, i risultati finanziari ed espone i principali fatti della gestione, motivando gli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel rendiconto generale.

3. Allo stato di previsione dell'entrata è allegata una nota integrativa che espone le risultanze della gestione.

4. Identico.

Art. 36.

*(Elementi del conto del bilancio
e del conto del patrimonio)*

1. *Identico:*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

diconto generale dello Stato costituito da due distinte parti:

- a) conto del bilancio;
- b) conto generale del patrimonio **a valore.**

2. Il conto del bilancio, in relazione alla classificazione del bilancio, comprende:

- a) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;
- b) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
- c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;
- d) le somme versate in tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo del bilancio distintamente in conto competenza e in conto residui;
- e) il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

3. Il conto generale del patrimonio comprende:

- a) le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa;
- b) la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

4. Il conto generale del patrimonio è corredato del conto del dare ed avere relativo al servizio di tesoreria statale, con allegati il movimento generale di cassa e la situazione del Tesoro e la situazione dei debiti e crediti di tesoreria.

5. In apposito allegato conoscitivo, sono illustrati per ciascun Ministero i costi da essi sostenuti. Tali costi sono esposti distintamente per programma e per natura unitamente ad un prospetto di riconciliazione che collega le rilevazioni economiche a quelle finanziarie.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

- a) *identica*;
- b) conto generale del patrimonio.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. In apposito allegato conoscitivo al rendiconto generale dello Stato sono illustrate le risultanze economiche per ciascun Ministero. I costi sostenuti sono rappresentati secondo le voci del piano dei conti, distinti per programma e per centri di costo. La rilevazione dei costi sostenuti

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

6. Il disegno di legge di cui al comma 1 contiene inoltre, in apposito allegato, l'illustrazione delle risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali, allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per finalità di valorizzazione, tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile del patrimonio naturale. A tal fine, le amministrazioni interessate forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie secondo gli schemi contabili e le modalità di rappresentazione stabilite con determina del Ragioniere generale dello Stato.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, nella gestione delle spese, provvede ad assicurare adeguati controlli anche a carattere economico-finanziario.

Art. 32.

(Parificazione del rendiconto)

1. Al termine dell'anno finanziario ciascun Ministero, per cura del direttore della competente ragioneria, compila il conto del bilancio ed il conto del patrimonio relativi alla propria amministrazione.

2. I conti di cui al comma 1 sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato entro il 30 aprile successivo al termine dell'anno finanziario e, non più tardi del 31 maggio, il Ministro dell'economia e delle finanze, per cura del capo del Dipartimento di cui al presente comma, trasmette alla Corte dei conti il rendiconto generale dell'esercizio scaduto.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dall'amministrazione include il prospetto di riconciliazione che collega le risultanze economiche con quelle della gestione finanziaria delle spese contenute nel conto del bilancio.

6. **Il rendiconto generale dello Stato** contiene inoltre, in apposito allegato, l'illustrazione delle risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali, allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per finalità di valorizzazione, tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile del patrimonio naturale. A tal fine, le amministrazioni interessate forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie secondo gli schemi contabili e le modalità di rappresentazione stabilite con determina del Ragioniere generale dello Stato **in coerenza con gli indirizzi e i regolamenti comunitari in materia.**

7. *Identico.*

Art. 37.

(Parificazione del rendiconto)

1. Al termine dell'anno finanziario ciascun Ministero, per cura del direttore **del competente ufficio centrale del bilancio**, compila il conto del bilancio ed il conto del patrimonio relativi alla propria amministrazione.

2. I conti di cui al comma 1 sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato entro il 30 aprile successivo al termine dell'anno finanziario e, non più tardi del 31 maggio, il Ministro dell'economia e delle finanze, per cura del **Ragioniere generale dello Stato**, trasmette alla Corte dei conti il rendiconto generale dell'esercizio scaduto.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 33.

(Presentazione del rendiconto)

1. La Corte dei conti, parificato il rendiconto generale, lo trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze per la successiva presentazione alle Camere.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 38.

(Presentazione del rendiconto)

Identico

CAPO IV

ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA

Art. 39.

(Analisi e valutazione della spesa)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze collabora con le amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto per la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera e), per il monitoraggio dell'efficacia delle misure rivolte al loro conseguimento e di quelle disposte per incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni stesse. La collaborazione ha luogo nell'ambito di appositi nuclei di analisi e valutazione della spesa, istituiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate la composizione e le modalità di funzionamento dei nuclei.

2. Nell'ambito dell'attività di collaborazione di cui al comma 1 viene altresì svolta la verifica sull'articolazione dei programmi che compongono le missioni, sulla coerenza delle norme autorizzatorie delle spese rispetto al contenuto dei programmi stessi, con la possibilità di proporre, attraverso apposito provvedimento

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

legislativo, l'accorpamento e la razionalizzazione delle leggi di finanziamento per renderne più semplice e trasparente il collegamento con il relativo programma, nonché sulla rimodulabilità delle risorse iscritte in bilancio. In tale ambito il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce alle amministrazioni centrali dello Stato supporto metodologico per la definizione delle previsioni di spesa e dei fabbisogni associati ai programmi e agli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 21, comma 7, lettera a), e per la definizione degli indicatori di risultato ad essi associati.

3. Le attività svolte dai nuclei di cui al comma 1 sono funzionali alla formulazione di proposte di rimodulazione delle risorse finanziarie tra i diversi programmi di spesa ai sensi dell'articolo 23 e alla predisposizione del rapporto sui risultati di cui all'articolo 35, comma 2, lettera a).

4. Per le attività di cui al presente articolo, nonché per la realizzazione del Rapporto di cui all'articolo 41, il Ministero dell'economia e delle finanze istituisce e condivide con le amministrazioni centrali dello Stato, nell'ambito della banca dati di cui all'articolo 13, una apposita sezione che raccoglie tutte le informazioni necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, nonché delle analisi di efficienza contenute nel Rapporto di cui all'articolo 41. La banca dati raccoglie le informazioni che le amministrazioni sono tenute a fornire attraverso una procedura da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 40.

(Completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, in collaborazione con le ammini-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

strazioni e sulla base di criteri da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, procede alla verifica e alla proposta di revisione dei programmi di spesa, ivi compresa la loro eventuale soppressione o accorpamento.

2. Al fine di consentire il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato ed evitare sovrapposizioni di competenze tra Ministeri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla revisione dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse tra i Ministeri, in coerenza con i compiti e le funzioni istituzionali proprie di ciascun Ministero.

3. La revisione deve essere operata in modo da garantire che ciascuna amministrazione abbia la disponibilità delle risorse collegate ai programmi di spesa per i quali è competente a intraprendere azioni per il perseguimento dei relativi obiettivi e della cui realizzazione è responsabile.

4. Le attività di cui al presente articolo devono concludersi entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Tutte le proposte di revisione di cui al presente articolo sono trasmesse alle competenti Commissioni parlamentari per il relativo parere ai fini dell'aggiornamento del bilancio di previsione.

Art. 41.

(Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato)

1. Ogni tre anni, a partire da quello successivo all'istituzione della banca dati di cui all'articolo 39, comma 4, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Stato, anche sulla base delle attività di cui al medesimo articolo 39, elabora un Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato.

2. Il Rapporto di cui al comma 1 illustra la composizione e l'evoluzione della spesa, i risultati conseguiti con le misure adottate ai fini del suo controllo e quelli relativi al miglioramento del livello di efficienza delle stesse amministrazioni.

3. Il Rapporto, in particolare, per i principali settori e programmi di spesa:

a) esamina l'evoluzione e la composizione della spesa identificando le eventuali aree di inefficienza e di inefficacia, anche attraverso la valutazione dei risultati storici ottenuti;

b) propone gli indicatori di *performance* da adottare;

c) fornisce la base analitica per la definizione e il monitoraggio degli indicatori di cui alla lettera b) verificabili *ex post*, utilizzati al fine di valutare il conseguimento degli obiettivi di ciascuna amministrazione e accrescere la qualità dei servizi pubblici;

d) suggerisce possibili riallocazioni della spesa, liberando risorse da destinare ai diversi settori di spesa e ad iniziative considerate prioritarie;

e) fornisce la base analitica per la programmazione su base triennale delle iniziative e delle risorse su obiettivi verificabili, anche basandosi sul controllo di gestione dei risultati.

4. Il Rapporto di analisi e valutazione della spesa è predisposto entro il 20 luglio dell'ultimo anno di ciascun triennio ed è inviato al Parlamento.

(Segue: Testo del disegno di legge)

CAPO IV

COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO

Art. 34.

(Delega al Governo per il completamento della riforma del bilancio dello Stato e adozione del metodo della programmazione triennale delle risorse)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per consentire il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato e la programmazione delle risorse assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 dovranno essere ispirati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni centrali e individuazione di metodologie comuni di definizione degli indicatori di *performance* coerenti con quelle di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f);

b) introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese non inderogabili del bilancio dello Stato. I predetti limiti, individuati in via di massima in sede di Decisione di cui all'articolo 5 e adottati con la successiva legge di bilancio, dovranno essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse;

c) adozione, in coerenza con i limiti di spesa stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

CAPO V

COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO

Art. 42.

(Delega al Governo per il completamento della riforma del bilancio dello Stato e adozione del metodo della programmazione triennale delle risorse)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 **riguardo all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche**, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per consentire il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato e la programmazione delle risorse assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità.

2. *Identico:*

a) introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni **dello Stato** e individuazione di metodologie comuni di definizione degli indicatori di *performance semplici, misurabili e riferibili ai programmi del bilancio*;

b) introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese **rimodulabili** del bilancio dello Stato. I predetti limiti, individuati in via di massima in sede di Decisione di cui all'articolo 9 e adottati con la successiva legge di bilancio, dovranno essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse;

c) adozione, in coerenza con i limiti di spesa stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Ministri, in cui vengono concordati i tempi e gli obiettivi da conseguire nel triennio;

d) illustrazione di un programma di revisione annuale della spesa finalizzato alla verifica dei risultati intermedi raggiunti rispetto agli obiettivi di cui alla lettera c), alla modulazione delle dotazioni di bilancio tra i diversi programmi e alla verifica dell'efficacia della manovra di bilancio sulle missioni di spesa, all'interno delle note preliminari di cui all'articolo 16, comma 7;

e) costituzione di nuclei di valutazione e analisi della spesa composti da rappresentanti del Ministero dell'economia - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato e dei Ministeri di spesa ai fini del supporto alla verifica dei risultati raggiunti e delle eventuali proposte di rimodulazione delle risorse finanziarie tra i diversi programmi di spesa da presentare ai sensi dell'articolo 18;

f) previsione della possibilità di prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale, su proposta adeguatamente motivata dei Ministeri competenti che illustri lo stato di attuazione dei programmi di spesa e le cause che determinano la necessità di uno slittamento dei relativi tempi di attuazione;

g) adozione, anche ai fini gestionali, delle azioni quali componenti del programma e unità elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano dei conti integrato;

h) revisione delle leggi di finanziamento dei programmi di spesa ai fini di una loro razionalizzazione e accorpamento in modo da rendere più semplice e trasparente il collegamento con il relativo programma;

i) razionalizzazione dei fondi di riserva e speciali iscritti sul bilancio dello Stato;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Ministri, in cui vengono concordati **gli obiettivi da conseguire nel triennio e i relativi tempi;**

soppressa

soppressa

d) identica;

e) adozione, anche ai fini gestionali e di rendicontazione, delle azioni quali componenti del programma e unità elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano dei conti integrato;

soppressa

f) accorpamento dei fondi di riserva e speciali iscritti sul bilancio dello Stato;

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

l) eliminazione del disegno di legge di assestamento delle previsioni del bilancio dello Stato e riordino delle norme che autorizzano provvedimenti di variazione al bilancio in corso d'anno;

m) adeguamento della normativa di contabilità pubblica nel senso del passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili, da una redazione in termini di competenza e cassa a una redazione in termini di sola cassa, con separata ed analitica evidenziazione conoscitiva delle corrispondenti previsioni di competenza finanziaria ed economica con riferimento al sistema di contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione;

n) previsione di un regime transitorio, avente durata massima di due anni, per consentire l'attuazione della nuova disciplina di cui alla lettera m), l'assorbimento dell'ammontare dei residui e l'adeguamento delle procedure di entrata e di spesa;

o) soppressione dei programmi di spesa quantitativamente non rilevanti sulla base di criteri da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

p) riattribuzione tra i Ministeri competenti delle risorse finanziarie iscritte sul bilancio dello Stato finalizzate al raggiungimento di obiettivi rientranti nei relativi compiti istituzionali;

q) affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un si-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

g) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti di variazione al bilancio in corso d'anno;

h) adeguamento della normativa di contabilità pubblica nel senso del passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili, da una redazione in termini di competenza e cassa a una redazione in termini di sola cassa, con separata ed analitica evidenziazione conoscitiva delle corrispondenti previsioni di competenza finanziaria ed economica con riferimento al sistema di contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione, in particolare prevedendo che la gestione delle risorse iscritte in bilancio venga condotta dal responsabile del programma di spesa attraverso un continuo monitoraggio che garantisca, sotto la sua responsabilità, contabile ed amministrativa, l'equilibrio delle disponibilità e delle spese, nel presupposto che il responsabile del programma ordini e paghi le spese sulla base di un programma, da lui predisposto, che tenga conto della fase temporale di assunzione degli impegni;

i) previsione di un regime transitorio, avente durata massima di tre anni, per consentire l'attuazione della nuova disciplina di cui alla lettera h), l'assorbimento dell'ammontare dei residui e l'adeguamento delle procedure di entrata e di spesa;

soppressa

soppressa

l) affiancamento, ai fini conoscitivi, in via sperimentale, al sistema di contabilità

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

stema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni;

r) revisione del rendiconto generale dello Stato e della relativa struttura in coerenza con quella del bilancio di previsione in modo da consentire la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati;

s) predisposizione, da parte delle Amministrazioni competenti da allegare al rendiconto di apposite relazioni sui tempi e sullo stato di attuazione dei programmi, sugli obiettivi raggiunti e sulle relative risorse utilizzate e non, anche con riferimento all'ammontare dei residui accertati;

t) introduzione di un conto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato o correnti finalizzato alla gestione e valorizzazione degli attivi;

u) revisione del conto riassuntivo del tesoro allo scopo di garantire maggiore chiarezza e significatività delle informazioni in esso contenute attraverso l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato e quelli della tesoreria;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni, **con conseguente elaborazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa;**

soppressa

soppressa

soppressa

m) identica;

n) progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché nei casi di urgenza e necessità. A tal fine, andrà disposto il contestuale versa-

(Segue: Testo del disegno di legge)

v) affidamento di ciascun programma ad un unico centro di responsabilità amministrativa.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

mento delle dette disponibilità in conto entrata al bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che ne hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni all'uopo appositamente istituite;

o) affidamento di ciascun programma o **tipologia di entrata** ad un unico centro di responsabilità amministrativa;

p) **previsione della possibilità di identificare i contributi speciali dal bilancio dello Stato finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e destinati ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni;**

q) **revisione sia per l'entrata che per la spesa delle unità elementari del bilancio amministrativo per assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l'oggetto; revisione della ripartizione delle unità promiscue in articoli tale da assicurare che la fonte di gettito o la destinazione della spesa sia chiaramente ed univocamente individuabile.**

3. **Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che com-**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

TITOLO VI

TESORERIA DEGLI ENTI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI DI CASSA

Art. 35.

(Definizione dei saldi di cassa)

1. Il saldo di cassa del settore statale è il risultato del consolidamento tra flussi di cassa del bilancio dello Stato e della Tesoreria statale. Esso esprime il fabbisogno da finanziare attraverso emissioni di titoli di Stato ed altri strumenti a breve e lungo termine.

2. Il saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche è il risultato del consolidamento dei flussi di cassa fra i diversi sottosettori.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e finanze sono definiti, in coerenza con le regole internazionali, gli aggregati sottostanti i menzionati saldi e i criteri metodologici per il calcolo degli stessi.

Art. 36.

(Tesoreria degli enti pubblici)

1. In materia di Tesoreria unica, per gli enti ed organismi pubblici restano ferme le disposizioni contenute nella legge 29 ottobre 1984, n. 720.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

portino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3.

4. Gli schemi dei decreti legislativi relativi alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali sono, altresì, trasmessi per l'intesa alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

TITOLO VII

TESORERIA DEGLI ENTI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI DI CASSA

Art. 43.

(Definizione dei saldi di cassa)

Identico

Art. 44.

(Tesoreria degli enti pubblici)

Identico

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 37.

(Programmazione finanziaria)

1. Ai fini dell'efficiente gestione del debito, le amministrazioni statali presentano, entro il 31 dicembre, una previsione dell'evoluzione attesa dei flussi di cassa per l'anno seguente con relativo aggiornamento mensile entro il 10 di ciascun mese, sulla base di uno schema definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le scadenze giornaliere per l'effettuazione di pagamenti di natura ricorrente e le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 38.

(Modifiche alla disciplina dei conti intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilità liquide)

1. All'articolo 5, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia stabiliscono mediante convenzione le condizioni di tenuta del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e dei conti ad esso assimilabili ed il saldo massimo su cui la Banca d'Italia corrisponde un tasso di interesse, commisurato a parametri di mercato monetario. Con successivo decreto del Ministro, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitività, sono stabilite le modalità di movimentazione della liquidità e di selezione delle controparti».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 45.

(Programmazione finanziaria)

Identico

Art. 46.

(Modifiche alla disciplina dei conti intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilità liquide)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

2. La convenzione di cui all'articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è stipulata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fino al momento della data di entrata in vigore della convenzione, ai sensi del comma 2 del presente articolo, la remunerazione del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria avverrà secondo le modalità ed i termini previsti dal citato articolo 5, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. Nel periodo transitorio restano ferme le disposizioni previste all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 31 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 2002, e all'articolo 4, terzo comma, del decreto ministeriale 6 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 luglio 2003: «Modalità per l'informatizzazione degli ordini di prelievo dei fondi dai conti correnti di tesoreria centrale», relative alla remunerazione dei conti assimilabili al conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria.

4. All'articolo 46 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Sulle giacenze del Fondo la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso pari a quello del conto denominato: "Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria" (L)».

5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti modalità e criteri di contabilizzazione delle operazioni disciplinate dalle disposizioni di cui al presente articolo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 39.

*(Ricorso al mercato delle
pubbliche amministrazioni)*

1. Nei contratti stipulati per operazioni finanziarie che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica è inserita apposita clausola che prevede, a carico degli istituti finanziatori, l'obbligo di comunicare in via telematica, al massimo entro dieci giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT ed alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria, con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile.

2. In caso di assenza o della ritardata comunicazione di cui al comma 1, è applicata a carico dell'istituto finanziatore una sanzione amministrativa pari allo 0,5 per cento dell'importo dell'operazione.

Art. 40.

(Abrogazione e modifica di norme)

1. Sono abrogati gli articoli dal 30 al 35-bis, dal 37 al 43, 49, e dal 77 al 79 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 47.

*(Ricorso al mercato delle
pubbliche amministrazioni)*

Identico

Art. 48.

(Abrogazione e modifica di norme)

1. *Identico.*

2. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge che autorizzano l'apertura di contabilità speciali di tesoreria a valere su fondi iscritti in stanziamenti del bilancio dello Stato e riferibili alla gestione di soggetti ed organi comunque riferibili alla amministrazione centrale e periferica dello Stato, ove non espressamente autorizzate da specifiche norme che ne disciplinano l'auto-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

2. I termini relativi agli adempimenti connessi con la gestione del bilancio di previsione previsti dagli articoli 53, 59-*bis*, 68 e 68-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sono modificati in corrispondenza con quelli connessi all'abrogazione dell'articolo 30, secondo comma, del citato regio decreto n. 2440 del 1923.

3. La legge 27 febbraio 1955, n. 64, è abrogata.

4. Al secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407, le parole: «in cui fu iscritto l'ultimo stanziamento», sono sostituite dalle seguenti: «cui si riferiscono».

TITOLO VII

IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Art. 41.

(Delega al Governo per la riforma ed il potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e revisione della spesa)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa e per la riforma del controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) potenziamento delle strutture e degli strumenti di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato ai fini della realizzazione periodica di un programma di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nomia contabile rispetto al bilancio dello Stato.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

TITOLO VIII

IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Art. 49.

(Delega al Governo per la riforma ed il potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa)

1. *Identico:*

a) potenziamento delle strutture e degli strumenti di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato ai fini della realizzazione periodica di un programma di

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, da svolgere anche in collaborazione con le amministrazioni e istituzioni interessate ai sensi del comma 69 del medesimo articolo 3 della legge n. 244 del 2007;

b) condivisione, **per via telematica**, tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i servizi di controllo interno di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 286 del 1999 e gli uffici di statistica dei diversi Ministeri, delle relative banche dati, anche attraverso l'acquisizione di tutte le altre informazioni necessarie alla realizzazione dell'attività di analisi e valutazione della spesa;

c) previsione di sanzioni pecuniarie in caso di mancata comunicazione dei dati di cui alla lettera *b)* da parte dei dirigenti responsabili delle amministrazioni interessate;

d) graduale estensione del programma di analisi e valutazione della spesa alle altre amministrazioni pubbliche;

e) riordino del sistema dei controlli preventivi e dei controlli successivi sulle spese delegate, loro semplificazione e razionalizzazione, nonché revisione dei termini attualmente previsti per il controllo, con previsione di programmi annuali basati sulla complessità degli atti, sulla loro rilevanza ai fini della finanza pubblica e sull'efficacia dell'esercizio del controllo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, da svolgere anche in collaborazione con le amministrazioni e istituzioni interessate ai sensi del comma 69 del medesimo articolo 3 della legge n. 244 del 2007, **nonché ai fini della elaborazione del Rapporto di cui all'articolo 41;**

b) condivisione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i servizi di controllo interno di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 286 del 1999 e gli uffici di statistica dei diversi Ministeri, delle relative banche dati, anche attraverso l'acquisizione, **per via telematica**, di tutte le altre informazioni necessarie alla realizzazione dell'attività di analisi e valutazione della spesa;

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica.*

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 42.

(Testo unico delle disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato)

1. Il Governo è delegato ad emanare, ai sensi degli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione e dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato, anche con modifica delle disposizioni di legge preesistenti e con abrogazione espressa di quelle non più in vigore o incompatibili con la normativa vigente.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3.

Art. 50.

(Testo unico delle disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato e di tesoreria)

1. Il Governo è delegato ad emanare, ai sensi degli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione e dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato **nonché in materia di tesoreria**, anche con modifica delle disposizioni di legge preesistenti e con abrogazione espressa di quelle non più in vigore o incompatibili con la normativa vigente.

2. **Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.**

3. **Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, il Governo può adottare, attraverso le procedure di cui ai commi 1 e 2, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 43.

*(Abrogazione della legge 5 agosto 1978,
n. 468)*

1. La legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è abrogata.

Art. 44.

(Disposizioni finali e transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la legge finanziaria dispone la soppressione alla tabella di cui all'articolo 6, comma 3, lettera *d*), secondo periodo, delle spese obbligatorie e delle relative norme di rinvio alla tabella stessa. Tali spese restano quindi contestualmente determinate dalla legge di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 51.

*(Abrogazione della legge 5 agosto 1978,
n. 468)*

Identico

Art. 52.

(Disposizioni finali e transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la legge **di stabilità** dispone la soppressione alla tabella di cui all'articolo **10**, comma 3, lettera *d*), secondo periodo, delle spese obbligatorie e delle relative norme di rinvio alla tabella stessa. Tali spese restano quindi contestualmente determinate dalla legge di bilancio.

